

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

60° anno

17 agosto 2017

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2017/1475 della Commissione, del 26 gennaio 2017, relativo alla classificazione della prestazione di resistenza al gelo per le tegole di laterizio ai sensi della norma EN 1304 in applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1476 della Commissione, dell'11 agosto 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1477 della Commissione, dell'11 agosto 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1051/2009 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 6
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1478 della Commissione, del 16 agosto 2017, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1439/95, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 748/2008 e dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 relativamente all'organismo abilitato ad emettere documenti e certificati in Argentina** 8
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1479 della Commissione, del 16 agosto 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 per quanto riguarda lo smaltimento delle scorte d'intervento per il programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti** 10
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1480 della Commissione, del 16 agosto 2017, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese** 14

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2017/1481 della Commissione, del 14 agosto 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri** [notificata con il numero C(2017) 5589] ⁽¹⁾ 46

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/2095 della Commissione, del 26 settembre 2016, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti** (GU L 326 dell'1.12.2016) 58

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1475 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2017

relativo alla classificazione della prestazione di resistenza al gelo per le tegole di laterizio ai sensi della norma EN 1304 in applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*(Testo rilevante ai fini del SEE)*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Se la Commissione non ha stabilito classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, in conformità all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011, esse possono essere stabilite dagli organismi europei di normalizzazione, ma solo in base ad un mandato rivisto.
- (2) La norma europea EN 1304 per i prodotti relativa alle tegole di laterizio per coperture discontinue è stata armonizzata ai sensi della direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽²⁾ fin dal 2005.
- (3) La nuova versione della norma EN 1304 include una nuova classificazione della prestazione di resistenza al gelo per le tegole di laterizio, se destinate ad un uso esterno. Tale nuova classificazione si basa su uno sviluppo graduale di metodi di valutazione armonizzati e rappresenta quindi un passo avanti verso il consolidamento del mercato interno per i prodotti in questione.
- (4) Per tale nuova classificazione non è stato rilasciato un mandato rivisto.
- (5) È opportuno quindi stabilire un nuovo sistema di classificazione da utilizzare per i prodotti contemplati dalla norma EN 1304, se destinati ad un uso esterno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La prestazione delle tegole di laterizio destinate ad un uso esterno, in relazione alla caratteristica essenziale della resistenza al gelo, è classificata in conformità al sistema di classificazione di cui all'allegato.

⁽¹⁾ GUL 88 del 4.4.2011, pag. 5.⁽²⁾ Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (GUL 40 dell'11.2.1989, pag. 12).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Per i prodotti contemplati dalla norma EN 1304 «Tegole di laterizio per coperture discontinue — Definizioni e specifiche di prodotto» e destinati ad un uso esterno, una nuova classificazione in relazione alla caratteristica essenziale «resistenza al gelo» è stabilita come segue.

Classe 1 (150 cicli): minimo 150 cicli. Se dopo 150 cicli nessuna delle tegole mostra segni di danni descritti come inaccettabili in conformità alla norma EN 539-2:2013, tabella 1.

Classe 2 (90 cicli): da 90 a 149 cicli. Se dopo 90 cicli nessuna delle tegole mostra segni di danni descritti come inaccettabili in conformità alla norma EN 539-2:2013, tabella 1.

Classe 3 (30 cicli): da 30 a 89 cicli. Se dopo 30 cicli nessuna delle tegole mostra segni di danni descritti come inaccettabili in conformità alla norma EN 539-2:2013, tabella 1.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1476 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
Un prodotto (cosiddetta «lampada dentale a LED») costituito da materiali diversi, come vetro, plastica e metalli vari, e comprendente più diodi emettitori di luce (LED). È presentato affisso a un braccio rotante. Il braccio rotante può essere montato su una poltrona da dentista o, ad esempio, sulla parete o sul soffitto di uno studio dentistico. È destinato a illuminare la cavità orale durante il trattamento dentistico. L'intensità, il colore e il fascio della luce prodotta sono specificamente destinati ad essere utilizzati da dentisti. Cfr. immagine (*).	9405 40 99	La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 c) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 9405, 9405 40 e 9405 40 99. La classificazione alla voce 9018 come strumento o apparecchio medico è esclusa in quanto la voce esclude determinati dispositivi di attrezzature da dentisti complete (come le lampade scialitiche) quando sono presentati isolatamente; essi devono seguire il loro proprio regime [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative alla voce 9018, parte II, punto 2, e le esclusioni di cui alla parte II]. Il prodotto ha le caratteristiche e la forma di un apparecchio per l'illuminazione elettrico della voce 9405, che copre apparecchi elettrici speciali per l'illuminazione che possono essere di qualsiasi materia e usare qualsiasi sorgente di luce (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9405, parte I). Il prodotto, costituito da materiali diversi, nessuno dei quali gli conferisce il suo carattere essenziale, deve pertanto essere classificato nel codice NC 9405 40 99 fra gli altri apparecchi elettrici per l'illuminazione di altre materie (diverse dalle materie plastiche).

(*) L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1477 DELLA COMMISSIONE**dell'11 agosto 2017****che modifica il regolamento (CE) n. 1051/2009 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1051/2009 ⁽²⁾, la Commissione ha classificato un nuovo veicolo a quattro ruote descritto nella prima colonna, punto 2 della tabella dell'allegato dello stesso regolamento sotto il codice NC 8701 90 90.
- (2) Nella causa C-91/15, Kawasaki ⁽³⁾, la Corte di giustizia ha statuito che il punto 2 della tabella dell'allegato del regolamento (CE) n. 1051/2009 è invalido nella parte in cui classifica il veicolo in questione nella sottovoce 8701 90 90 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione ⁽⁵⁾, e non nelle sottovoci 8701 90 11 e 8701 90 39 della suddetta nomenclatura combinata.
- (3) Ai fini della certezza del diritto, è opportuno eliminare dall'ordinamento giuridico dell'Unione le disposizioni non più applicabili. La disposizione dichiarata invalida dovrebbe essere pertanto soppressa onde evitare una classificazione tariffaria potenzialmente discrepante di taluni veicoli e al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata all'interno dell'Unione europea.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1051/2009.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella dell'allegato del regolamento (CE) n. 1051/2009, il punto 2 è soppresso.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1051/2009 della Commissione, del 3 novembre 2009, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GUL 290 del 6.11.2009, pag. 56).⁽³⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 2016, Kawasaki Motors Europe, C-91/15, ECLI:EU:C:2016:716.⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 287 del 31.10.2009, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1478 DELLA COMMISSIONE**del 16 agosto 2017****recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1439/95, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 748/2008 e dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 relativamente all'organismo abilitato ad emettere documenti e certificati in Argentina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT ⁽¹⁾,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine ⁽³⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 748/2008 della Commissione, del 30 luglio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 della Commissione, del 21 giugno 2013, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1439/95 stabilisce l'elenco degli organismi dei paesi esportatori autorizzati a rilasciare documenti d'origine.
- (2) L'allegato III del regolamento (CE) n. 748/2008 riporta l'organismo dell'Argentina abilitato ad emettere i certificati di autenticità.
- (3) L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 stabilisce l'elenco degli organismi di paesi esportatori abilitati ad emettere certificati di autenticità.
- (4) L'Argentina ha comunicato alla Commissione che dal 26 giugno 2017 il nuovo organismo abilitato ad emettere i documenti d'origine e i certificati di autenticità per carni bovine, ovine e caprine originarie dell'Argentina è il ministero dell'Agricoltura. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 1439/1995, l'allegato III del regolamento (CE) n. 748/2008 e l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

⁽¹⁾ GUL 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽³⁾ GUL 143 del 27.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GUL 202 del 31.7.2008, pag. 28.

⁽⁵⁾ GUL 170 del 22.6.2013, pag. 32.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1439/95, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Argentina: Ministerio de Agroindustria».

Articolo 2

L'allegato III del regolamento (CE) n. 748/2008 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Organismo dell'Argentina abilitato ad emettere i certificati di autenticità

Argentina: Ministerio de Agroindustria:

per i pezzi detti «hampes» originari dell'Argentina di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a).»

Articolo 3

Nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA:

per le carni originarie dell'Argentina:

- a) conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c),
- b) conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a).»

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 26 giugno 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1479 DELLA COMMISSIONE**del 16 agosto 2017****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 per quanto riguarda lo smaltimento delle scorte d'intervento per il programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, lettera i),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i prodotti acquistati all'intervento pubblico (nel prosieguo: «prodotti in regime d'intervento») possono essere smaltiti mettendoli a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione (nel prosieguo: «il programma») istituito dagli atti giuridici dell'Unione pertinenti.
- (2) L'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ dispone che i prodotti alimentari da distribuire alle persone indigenti nell'Unione possono derivare dall'utilizzo, dal trattamento e dalla vendita di prodotti in regime d'intervento, purché tale opzione sia la più economicamente vantaggiosa e non ritardi indebitamente la consegna dei prodotti alimentari.
- (3) Sebbene il regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione ⁽³⁾ preveda disposizioni relative alla costituzione di una cauzione per la presentazione di un'offerta per lo smaltimento dei prodotti in regime d'intervento nell'ambito del programma, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione ⁽⁴⁾ non contempla disposizioni dettagliate sulle procedure relative ai prodotti messi a disposizione del programma.
- (4) Quando sono disponibili prodotti in regime d'intervento e le condizioni di mercato prevalenti ne consentono lo smaltimento, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di decidere di metterli a disposizione del programma. A tal fine, la Commissione dovrebbe stabilire il quantitativo da mettere a disposizione e gli Stati membri che desiderano ricevere una parte del quantitativo messo a disposizione dovrebbero presentare una domanda.
- (5) Quando il quantitativo complessivo richiesto supera il quantitativo complessivo disponibile, i prodotti dovrebbero essere assegnati in proporzione ai quantitativi richiesti. Successivamente, la distribuzione dei lotti disponibili tra gli Stati membri dovrebbe avvenire in conformità ai criteri che saranno definiti dalla Commissione in relazione all'ubicazione dei prodotti.
- (6) Dal momento che i prodotti in regime d'intervento possono essere di natura diversa e avere caratteristiche diverse, anche il modo più adeguato ed efficiente di smaltimento ai fini del programma può variare. È pertanto necessario stabilire le pertinenti norme procedurali, comprese alcune scadenze.
- (7) A parte l'utilizzo o il trattamento di prodotti in regime d'intervento, la vendita mediante gare organizzate dagli Stati membri cui è stata assegnata una parte del quantitativo messo a disposizione per il programma può costituire un'opzione efficiente. Dovrebbero essere stabilite norme specifiche per la vendita tramite tali gare. Al fine di evitare il rischio di perturbare i pertinenti mercati con la vendita mediante gara, è opportuno fissare un prezzo minimo al di sotto del quale non possono essere accettate offerte.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 15).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71).

- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 è così modificato:

- 1) al titolo II è aggiunto il seguente capo IV:

«CAPO IV

Smaltimento dei prodotti in regime d'intervento per il programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione

Articolo 38 bis

Messa a disposizione del programma dei prodotti in regime d'intervento

1. La Commissione può, con un regolamento di esecuzione adottato secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, mettere i prodotti in regime intervento a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del medesimo regolamento (nel prosieguo: «il programma»).
2. Il regolamento di esecuzione di cui al paragrafo 1 prevede in particolare le seguenti informazioni:
 - a) la tipologia e il quantitativo dei prodotti messi a disposizione del programma;
 - b) l'ubicazione dei prodotti messi a disposizione del programma e i criteri per la distribuzione dei lotti disponibili tra gli Stati membri interessati sulla base della loro ubicazione;
 - c) le modalità secondo cui i prodotti sono smaltiti conformemente all'articolo 23, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (utilizzo diretto, trattamento o vendita), al fine di metterli a disposizione del programma nel modo economicamente più vantaggioso, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei prodotti;
 - d) quando i prodotti sono venduti in conformità all'articolo 38 *ter* del presente regolamento, l'importo della cauzione da costituire a norma dell'articolo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il prezzo al di sotto del quale i prodotti non sono venduti.
3. Gli Stati membri interessati a ricevere una parte o la totalità del quantitativo di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento presentano una domanda alla Commissione entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione del regolamento di esecuzione di cui al paragrafo 1. Tale richiesta deve precisare la tipologia e il quantitativo (espresso in tonnellate) del prodotto richiesto. Il quantitativo richiesto da uno Stato membro non supera il quantitativo di cui al paragrafo 2, lettera a).
4. Entro 20 giorni lavorativi dalla pubblicazione del regolamento di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta un regolamento di esecuzione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 o 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, con il quale:
 - a) assegna un quantitativo a ciascuno Stato membro che ha presentato una domanda;
 - b) specifica l'ubicazione dei lotti disponibili distribuiti agli Stati membri interessati secondo i criteri di cui al paragrafo 2, lettera b).

Ai fini del primo comma, lettera a), quando il quantitativo complessivo richiesto dagli Stati membri supera il quantitativo di cui al paragrafo 2, lettera a), agli Stati membri interessati è assegnato un quantitativo in proporzione al quantitativo da essi richiesto.

5. Quando il quantitativo assegnato a uno Stato membro è inferiore del 50 % al quantitativo richiesto, lo Stato membro può rinunciare al quantitativo assegnato informando la Commissione della sua decisione entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione del regolamento di esecuzione con cui sono stati assegnati i prodotti. Tali prodotti non sono più disponibili per il programma nell'ambito di quello specifico regolamento di esecuzione.

Articolo 38 ter

Vendita di prodotti in regime d'intervento messi a disposizione del programma

1. Quando il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 38 bis, paragrafo 1, stabilisce che i prodotti messi a disposizione del programma devono essere smaltiti mediante vendita, si applicano i paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

2. L'organismo pagatore dello Stato membro cui sono stati assegnati prodotti in conformità all'articolo 38 bis, paragrafo 4, avvia, entro 40 giorni lavorativi dalla pubblicazione del regolamento di esecuzione con cui sono stati assegnati i prodotti, una procedura di gara per la vendita dei prodotti.

Quando a uno Stato membro sono stati assegnati prodotti detenuti dall'organismo pagatore in un altro Stato membro, l'organismo pagatore che detiene i prodotti fornisce all'organismo pagatore che vende i prodotti le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettere da d) a g), entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione del regolamento di esecuzione con cui sono stati assegnati i prodotti.

3. Quando l'organismo pagatore di uno Stato membro cui sono stati assegnati prodotti detenuti dall'organismo pagatore di un altro Stato membro vende la totalità o una parte di tali prodotti, l'organismo pagatore che vende i prodotti paga all'organismo pagatore che li detiene il valore contabile di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale pagamento deve essere effettuato entro 4 giorni lavorativi dal ricevimento da parte di un operatore del pagamento dell'importo corrispondente alla sua offerta. L'organismo pagatore che detiene i prodotti rilascia il buono di ritiro di cui all'articolo 37 del presente regolamento entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento dall'organismo pagatore che vende i prodotti.

4. L'organismo pagatore che vende i prodotti trasferisce, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento da parte di un operatore del pagamento dell'importo corrispondente alla sua offerta, la differenza tra il prezzo di vendita e il valore contabile dei prodotti, moltiplicata per la quantità venduta, all'organismo al quale la Commissione effettua i pagamenti ai sensi del regolamento (UE) n. 223/2014. Tale importo trasferito è utilizzato per finanziare l'acquisto e la distribuzione di prodotti alimentari alle persone indigenti in aggiunta alle risorse già a disposizione del programma operativo.

5. Eventuali costi amministrativi connessi alla vendita dei prodotti sono a carico dell'organismo pagatore che vende i prodotti.

6. Il capo II del regolamento (UE) 2016/1238 e il capo III del titolo II del presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 28, paragrafo 2, dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) ed e), dell'articolo 31, dell'articolo 32, paragrafo 2, dell'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e dell'articolo 36 del presente regolamento, si applicano a una procedura di gara avviata da un organismo pagatore in conformità al paragrafo 2 del presente articolo. L'articolo 32, paragrafo 1, e l'articolo 33, paragrafo 3, si applicano, *mutatis mutandis*, alla decisione corrispondente dello Stato membro. Ai fini dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera g), per l'importo della cauzione previsto dal regolamento di esecuzione che avvia la gara si intende l'importo della cauzione previsto dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 38 bis, paragrafo 1.

7. Quando la totalità o parte dei prodotti assegnati a uno Stato membro non sono stati venduti entro 5 mesi dalla pubblicazione del regolamento di esecuzione con cui sono stati assegnati, tali prodotti non sono più disponibili nell'ambito di quello specifico regolamento.

(*) Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).»;

2) all'articolo 65, paragrafo 1, lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) informazioni relative allo smaltimento nell'ambito del programma a favore degli indigenti, compreso l'importo in questione (la differenza tra il prezzo di vendita e il valore contabile) e il momento in cui tale importo è trasferito all'organismo al quale la Commissione effettua i pagamenti ai sensi del regolamento (UE) n. 223/2014 conformemente all'articolo 38 ter, paragrafo 4, del presente regolamento.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1480 DELLA COMMISSIONE**del 16 agosto 2017****che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Apertura**

- (1) Il 10 dicembre 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) e loro parti («lavori di ghisa») originari della Repubblica popolare cinese («la RPC») e dell'India («i paesi interessati») a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»).
- (2) La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («l'avviso di apertura»).
- (3) La Commissione ha aperto l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 31 ottobre 2016 da sette produttori dell'Unione, ossia Fondatel Lecompte SA, Ulefos Niemisen Valimo Oy Ltd, Saint-Gobain PAM SA, Fonderies Dechaumont SA, Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co. KG, Saint-Gobain Construction Products UK Ltd e Fundiciones de Odena SA («i denuncianti»), che rappresentano una percentuale superiore al 40 % della produzione totale dell'Unione di lavori di ghisa. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping e del conseguente notevole pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2. Parti interessate

- (4) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura dell'inchiesta i denunciati, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità della RPC e dell'India nonché gli importatori noti, invitandoli a partecipare.
- (5) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
- (6) Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate di aver provvisoriamente scelto l'India come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento») ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese e dell'India (GU C 461 del 10.12.2016, pag. 22).

- (7) In seguito all'apertura dell'inchiesta un'associazione denominata Free Castings Imports, che rappresenta 19 importatori, ha presentato osservazioni («associazione degli importatori indipendenti»). In seguito all'apertura del procedimento hanno presentato osservazioni anche diversi produttori esportatori indiani, l'industria indiana e la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME»).
- (8) Alcune parti interessate hanno sostenuto che la denuncia mancava del livello di elementi di prova prima facie necessario a determinare l'apertura di un'inchiesta, in quanto non forniva prove complete e fattuali a sostegno delle argomentazioni in essa esposte, né erano riferiti dati sui costi di produzione dei produttori esportatori cinesi e sui prezzi da essi praticati sul mercato interno. Esse hanno sostenuto che tali dati erano necessari per aprire un'inchiesta contro un paese a economia di mercato come la RPC.
- (9) La Commissione ha esaminato la denuncia conformemente all'articolo 5 del regolamento di base ed è giunta alla conclusione che erano soddisfatte le condizioni per aprire un'inchiesta, vale a dire che l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova presentati dal denunciante erano sufficienti. Si rammenta che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base, la denuncia contiene tutte le informazioni di cui il denunciante può disporre quali relazioni e statistiche accessibili al pubblico. Infine, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il valore normale contenuto nella denuncia sulla base dei dati del paese di riferimento costituiva un elemento di prova prima facie sufficiente per aprire un'inchiesta. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (10) La Commissione è quindi giunta alla conclusione che la denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente notevole pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.3. Campionamento

- (11) Nell'avviso di apertura la Commissione ha affermato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento dei produttori esportatori, dei produttori dell'Unione e degli importatori indipendenti conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

1.3.1. Campionamento dei produttori dell'Unione

- (12) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha scelto il campione sulla base dei massimi volumi rappresentativi delle vendite del prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta, garantendo nel contempo una distribuzione geografica e in termini di tipi di prodotto.
- (13) Il campione era costituito da tre produttori dell'Unione, EJ Picardie, Saint-Gobain PAM SA e Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co. KG. I produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano il 48 % del volume totale della produzione e il 43 % delle vendite totali dell'industria dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio.
- (14) I denuncianti hanno chiesto di inserire nel campione un quarto produttore dell'Unione, Fondatel Lecomte, richiesta che la Commissione ha respinto in quanto non debitamente motivata dai denuncianti.
- (15) Alcune parti interessate hanno sostenuto che il campione proposto non forniva un quadro accurato dell'ubicazione geografica dei produttori, né della posizione dei produttori dell'Unione rispetto ai denunciati. Il campione proposto comprendeva infatti solo i denunciati e una società che sosteneva la denuncia, mentre erano esclusi i produttori dell'Unione degli Stati membri più colpiti dalle presunte importazioni oggetto di dumping dalla RPC o i produttori dell'Unione dei paesi dell'Europa centrale e orientale.
- (16) La Commissione ha osservato che il campione comprendeva i maggiori mercati del prodotto in esame e i principali produttori in termini di volume e vendite sul mercato dell'Unione che potessero essere adeguatamente esaminati entro il periodo di tempo disponibile.
- (17) I produttori esportatori indiani hanno sostenuto che il campione di produttori dell'Unione non era rappresentativo in quanto comprendeva società che sono esse stesse importatrici del prodotto asseritamente oggetto di dumping.
- (18) La Commissione ha osservato che uno dei produttori dell'Unione inseriti nel campione effettivamente importa il prodotto in esame al fine di completare la sua gamma di prodotti. Essa ha constatato che il quantitativo importato è molto inferiore al quantitativo prodotto da tale società, poiché rappresenta meno del 15 % delle sue vendite totali nell'Unione e ritiene pertanto che il produttore dell'Unione inserito nel campione sia rappresentativo dell'industria dell'Unione.
- (19) Alla luce di quanto precede la Commissione ha confermato che il campione è rappresentativo dell'industria dell'Unione.

1.3.2. Campionamento degli importatori

- (20) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.
- (21) Ventotto importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre importatori indipendenti sulla base del massimo volume delle importazioni nell'Unione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti interessati sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni.

1.3.3. Campionamento dei produttori esportatori della RPC

- (22) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (23) Ottantuno produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. La Commissione ha ritenuto che settantotto produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori erano idonei a essere inseriti nel campione. Tre produttori hanno riferito di non aver esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta e non sono stati pertanto ritenuti idonei a essere inseriti nel campione. La Commissione ha selezionato in via provvisoria, sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione, un campione di tre produttori esportatori che hanno collaborato. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità della RPC sono stati consultati in merito al campione selezionato. Alcune parti interessate hanno invitato la Commissione ad ampliare il campione al fine di migliorarne la rappresentatività. La Commissione ha tenuto conto di tali osservazioni. Il campione definitivo comprendeva i cinque principali produttori esportatori nell'Unione che potessero essere adeguatamente esaminati entro il periodo di tempo disponibile. La missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea ha espresso il proprio sostegno al campione finale.

1.3.4. Campionamento dei produttori esportatori dell'India

- (24) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori dell'India a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione dell'India presso l'Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (25) Ventidue produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori dell'India hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. La Commissione ha ritenuto che 21 produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori erano idonei a essere inseriti nel campione. Un produttore ha riferito di non aver esportato il prodotto in esame nell'UE durante il periodo dell'inchiesta e non è stato pertanto ritenuto idoneo a essere inserito nel campione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre gruppi di società sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità indiane sono stati consultati in merito alla selezione del campione.
- (26) La Commissione ha ricevuto osservazioni da due produttori esportatori, secondo i quali la selezione di soli tre gruppi di società sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione non era rappresentativa della notevole eterogeneità del mercato indiano. Dal momento che i tre gruppi di società selezionati in via provvisoria rappresentavano una parte sostanziale delle esportazioni dall'India nell'UE durante il periodo dell'inchiesta e potevano essere adeguatamente esaminati entro il periodo di tempo disponibile, la Commissione ha confermato il campione provvisorio.

1.4. Esame individuale

- (27) Per quanto riguarda la RPC, diciotto produttori esportatori non inseriti nel campione hanno formalmente chiesto un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Poiché l'esame di un numero così elevato di richieste sarebbe indebitamente gravoso e non può essere ragionevolmente effettuato nel periodo di tempo disponibile per la presente inchiesta, la Commissione ha deciso di non concedere esami individuali.

- (28) Per quanto riguarda l'India, nessuno dei produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori non inseriti nel campione ha formalmente chiesto un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.

1.5. Moduli di richiesta del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

- (29) Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha inviato moduli di richiesta TEM a tutti i produttori esportatori della RPC che hanno collaborato inseriti nel campione e ai produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione che desideravano chiedere un margine di dumping individuale. Solo uno dei produttori esportatori della RPC inseriti nel campione ha presentato un modulo di richiesta TEM, che è stato valutato dalla Commissione.

1.6. Risposte al questionario

- (30) La Commissione ha inviato questionari a tutte le società inserite nel campione, a tutti i produttori esportatori intenzionati a chiedere un esame individuale e a dieci produttori dei potenziali paesi di riferimento.
- (31) La Commissione ha ricevuto risposte al questionario dai tre produttori dell'Unione inseriti nel campione, da tre importatori indipendenti, dai cinque produttori esportatori della RPC inseriti nel campione, da diciotto produttori esportatori della RPC che hanno chiesto un esame individuale, dai tre gruppi di produttori esportatori dell'India inseriti nel campione e da tre produttori del paese di riferimento.

1.7. Visite di verifica

- (32) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie a determinare in via provvisoria il dumping, il conseguente pregiudizio e l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle seguenti società:

rappresentante dei denuncianti:

— Heuking Kühn Lüer Wojtek, Bruxelles, Belgio;

produttori dell'Unione:

— Saint-Gobain PAM SA, Pont-à-Mousson, Francia;

— EJ Picardie, Saint-Crepin-Ibouwillers, Francia;

— Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co, Rahden, Germania;

produttori esportatori della RPC:

— Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory, Botou;

— Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd, Botou;

— Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd, Handan;

— Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd, Xiaozhai Town;

— Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Ltd, Shijiazhuang;

produttori esportatori dell'India:

— Crescent Foundry Company Pvt Ltd, Calcutta e Uchchhad;

— RB Agarwalla & Co e RBA Exports Private Limited, Calcutta;

— Victory Iron Works Ltd. e Chamong Tee Exports Pvt. Ltd., Calcutta.

1.8. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (33) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2015 e il 30 settembre 2016 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).
- (34) Alcune parti interessate hanno sostenuto che il periodo in esame è particolarmente breve ed estremamente selettivo, ed è pertanto troppo breve per consentire un'analisi adeguata.
- (35) La Commissione ha osservato che il periodo in esame non è particolarmente breve ⁽¹⁾. Ai fini della presente inchiesta il periodo in esame è costituito dal periodo dell'inchiesta più i tre anni precedenti, per un totale di tre anni e nove mesi. Tale periodo è stato ritenuto adeguato per l'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio: esso copre più di tre anni, il che è in linea con la prassi della Commissione. Non è quindi particolarmente breve.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (36) Il prodotto in esame è costituito da determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) e loro parti. Si tratta di lavori dei tipi utilizzati per:
- coprire sistemi superficiali o sotterranei e/o accessi a sistemi superficiali o sotterranei, e anche per
 - dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei e/o consentire la visuale su sistemi superficiali o sotterranei.

Questi lavori possono essere lavorati a macchina, rivestiti, verniciati e/o provvisti di altri materiali quali, tra l'altro, calcestruzzo, lastre o tegole, ma non comprendono gli idranti, sono originari della RPC e dell'India e sono attualmente classificati con i codici NC ex 7325 10 00 ed ex 7325 99 10 («il prodotto in esame»).

2.2. Prodotto simile

- (37) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi impieghi di base:
- a) il prodotto in esame,
 - b) il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC e dell'India;
 - c) il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (38) In questa fase la Commissione ha deciso che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3. Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

- (39) I produttori esportatori indiani hanno sostenuto che la definizione del prodotto è troppo ampia. In particolare, essi hanno sostenuto che le griglie per canali, oggetto della norma EN 1433, dovrebbero essere escluse dalla definizione del prodotto. Per suffragare la loro contestazione essi si sono principalmente basati sulle seguenti argomentazioni.

⁽¹⁾ Di norma la Commissione utilizza un periodo di tre anni che termina alla fine del periodo dell'inchiesta: si veda, ad esempio, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 22 del 27.1.2017, pag. 14) e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1559 della Commissione, del 18 settembre 2015, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 25).

- (40) In primo luogo, tali produttori esportatori hanno sostenuto che i componenti per le griglie per canali sono prodotti secondo processi produttivi diversi e solo in misura limitata nell'Unione. In secondo luogo, essi hanno sostenuto che i telai e i profili per le griglie per canali hanno caratteristiche fisiche di base diverse e sono solo uno dei componenti dei sistemi di drenaggio lineare venduti sul mercato dell'Unione.
- (41) Un produttore esportatore cinese ha presentato una richiesta simile, aggiungendo alle suddette argomentazioni che le griglie per canali non sono intercambiabili con i chiusini e sono oggetto di una norma industriale diversa.
- (42) L'associazione degli importatori indipendenti ha sostenuto la richiesta di escludere le griglie per canali dalla definizione del prodotto, aggiungendo alle suddette argomentazioni che le griglie per canali hanno impieghi e applicazioni finali diversi rispetto al resto dei lavori compresi nella definizione del prodotto in esame e non sono in concorrenza diretta con i prodotti fabbricati dai produttori dell'Unione. Secondo tale associazione, le competenze per produrre griglie per canali non sono disponibili nell'Unione.
- (43) I denuncianti e un altro produttore dell'Unione hanno affermato di non opporsi all'esclusione delle griglie per canali.
- (44) L'inchiesta ha confermato che le griglie per canali sono oggetto di una norma specifica diversa da quella applicabile al resto dei lavori compresi nella definizione del prodotto in esame, vale a dire la norma EN 1433. Tutte le parti interessate hanno inoltre concordato sull'esclusione delle griglie per canali dalla definizione del prodotto per la presente inchiesta. La Commissione ha pertanto provvisoriamente escluso tale prodotto dalla definizione del prodotto in esame e del prodotto simile.
- (45) Un importatore indipendente ha sostenuto che i componenti con un'apertura libera di dimensione superiore a 1 000 mm, importati da Gatic, l'importatore indipendente della RPC («componenti Gatic»), dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto poiché nel loro insieme non possono essere considerati come un unico prodotto e, per via delle loro dimensioni, non sono oggetto della norma EN 124. Per suffragare la sua contestazione si è principalmente basato su tre argomentazioni.
- (46) In primo luogo, tale importatore indipendente ha sostenuto che i componenti Gatic sono prodotti secondo processi produttivi diversi in quanto sono assemblati nell'Unione utilizzando materiali originari del Regno Unito per la fabbricazione del prodotto. In secondo luogo, egli ha sostenuto che i componenti Gatic hanno caratteristiche fisiche diverse in quanto sono di qualità superiore e richiedono un'ulteriore ingegnerizzazione rispetto al prodotto in esame per renderli a tenuta di gas e aria. In terzo luogo, egli ha asserito che i componenti Gatic hanno funzioni e impieghi finali diversi in quanto devono essere sigillati e sono di norma assemblati in una struttura più grande.
- (47) L'associazione degli importatori ha inoltre sostenuto che i coperchi e le griglie ottenuti da fusione utilizzati come componenti Gatic non sono un prodotto indipendente, non sono in concorrenza diretta con altri tipi di prodotto compresi nella definizione del prodotto in esame e richiedono un'ulteriore lavorazione nel processo produttivo.
- (48) I produttori esportatori indiani hanno sostenuto che i componenti Gatic, descritti come un tipo di prodotto che comprende, tra l'altro, quelli con un'apertura libera di dimensione superiore a 1 000 mm, sono prodotti attraverso processi specifici il cui risultato è un prodotto sigillato da assemblare, e che la maggior parte dei produttori dell'Unione non dispongono delle necessarie competenze tecniche.
- (49) Sulla base delle argomentazioni di cui ai considerando da 45 a 48 le parti interessate hanno chiesto l'esclusione dei componenti Gatic dalla definizione del prodotto.
- (50) I denuncianti non hanno condiviso tale richiesta. Essi hanno sostenuto che i componenti Gatic hanno le stesse caratteristiche fisiche di base, le stesse funzioni e impieghi finali, nonché gli stessi processi produttivi del prodotto in esame. Alcuni altri tipi di prodotto compresi nella definizione del prodotto in esame presenterebbero le stesse caratteristiche di tenuta al gas e all'aria dei componenti Gatic. Essi hanno inoltre sostenuto che il prodotto in esame non è definito dalla norma EN 124 e comprende una gamma più ampia di tipi di prodotto rispetto alla norma in questione.
- (51) La Commissione ha osservato che la definizione del prodotto in esame comprende i lavori di ghisa e le loro parti. L'argomentazione secondo cui i componenti Gatic nel loro insieme non costituiscono un prodotto unico non è pertanto rilevante.
- (52) Le caratteristiche fisiche e tecniche del prodotto sono determinate dalla sua funzione, installazione e ubicazione e consistono prevalentemente nella resistenza al carico di traffico, determinata dalla cosiddetta classe di carico, nella stabilità del coperchio e della grata all'interno del telaio e nella sicurezza e facilità di accesso. Il prodotto può essere di ghisa grigia o di ghisa duttile; il coperchio e/o il telaio del chiusino possono essere riempiti di

calcestruzzo o di altri materiali. Il prodotto può soddisfare una norma specifica. Per quanto riguarda le funzioni e gli impieghi finali del prodotto, i coperchi e i telai fabbricati da pezzi fusi fungono da interfaccia tra le reti interrate e la superficie della carreggiata o del marciapiede. Il prodotto è fabbricato in fonderie, identiche o simili a quelle in cui si fabbricano altri tipi del prodotto in esame.

- (53) Tutte le suddette caratteristiche si applicano anche ai componenti Gatic, a prescindere dalla dimensione dell'apertura libera del prodotto. I componenti Gatic non possono essere distinti dal prodotto in esame per nessuna delle suddette caratteristiche e la richiesta escluderli dal prodotto in esame è pertanto respinta.
- (54) Una parte interessata ha affermato che gli scarichi a pavimento e per tetti, i pozzetti sifonati da pavimento e i relativi tappi, nonché i sistemi del marchio registrato Watts Dead Level, oggetto della norma EN 1253, dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto in esame. Per suffragare la sua contestazione essa ha sostenuto che tali prodotti rientrano in una norma diversa da quella in cui rientra il prodotto in esame.
- (55) I denuncianti hanno chiarito di non ritenere che tali prodotti, oggetto della norma EN 1253, rientrino nel prodotto in esame, in quanto hanno una funzione diversa e non sono utilizzati nelle infrastrutture stradali. Inoltre, l'industria dell'Unione non produce tali prodotti.
- (56) La Commissione ha stabilito che i prodotti disciplinati dalla norma EN 1253 non sono considerati compresi nella definizione del prodotto in esame.
- (57) L'associazione degli importatori indipendenti ha sostenuto che le botole dovrebbero essere escluse dalla definizione del prodotto in esame. Per suffragare la sua contestazione essa si è principalmente basata sulle seguenti argomentazioni.
- (58) Le botole presentano caratteristiche fisiche e tecniche diverse dai chiusini tradizionali in quanto, di norma, sono di dimensioni molto più ridotte e anziché rientrare nel campo di applicazione della norma EN 124 sono oggetto di norme di conformità nazionali. Gli impieghi e le applicazioni finali delle botole sono sostanzialmente diversi da quelli dei chiusini in quanto sono utilizzate come camere di protezione e coperchi e non come punto di accesso per gli addetti.
- (59) Come indicato al considerando 36, la Commissione ha osservato che il prodotto in esame non comprende solo i lavori che danno accesso a sistemi superficiali o sotterranei, ma anche i lavori che coprono sistemi superficiali o sotterranei o consentono la visuale su di essi. Le botole rientrano nella definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta e la richiesta di escluderle dal prodotto in esame è stata respinta.
- (60) La Commissione ha pertanto provvisoriamente deciso di escludere dalla definizione del prodotto le griglie per canali, oggetto della norma EN 1433. Per contro, in questa fase essa ha concluso che i prodotti oggetto della norma EN 1253 non rientravano nella denuncia e non sono quindi oggetto dell'inchiesta. Essa ha inoltre provvisoriamente respinto la richiesta di escludere le botole e i componenti Gatic dall'ambito di applicazione dell'inchiesta.

3. DUMPING

3.1. RPC

3.1.1. Valore normale

3.1.1.1. Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

- (61) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, la Commissione determina il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del medesimo regolamento per ogni produttore esportatore della RPC che soddisfa i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e al quale è pertanto possibile concedere il TEM.
- (62) Per comodità di riferimento si riportano di seguito tali criteri in forma sintetica:
 - 1) le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono adottate in risposta a tendenze del mercato senza significative interferenze statali; i costi riflettono i valori di mercato;
 - 2) le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che sono d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità;

- 3) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;
 - 4) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità e
 - 5) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.
- (63) Per stabilire se i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base fossero soddisfatti, la Commissione ha cercato di raccogliere le informazioni necessarie chiedendo ai produttori esportatori di compilare il modulo di richiesta del TEM. Solo un produttore esportatore inserito nel campione, Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd. («Lisheng») ha chiesto il TEM e ha risposto entro il termine stabilito. La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse presso i locali della società interessata.
- (64) Lisheng è risultata non conforme ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base; la Commissione ha pertanto rigettato la sua richiesta di TEM.
- (65) È risultato che Lisheng non soddisfaceva nessuno dei cinque criteri del TEM di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
- (66) Nell'ambito del criterio 1, in relazione alle interferenze statali è risultato che la società aveva cambiato proprietà senza comunicarlo alla Commissione e che uno dei nuovi proprietari aveva legami con lo Stato e con il partito comunista cinese.
- (67) Nell'ambito del criterio 2, la contabilità della società era troppo incompleta per essere stata oggetto di una revisione contabile corretta e non era in linea con le norme cinesi o internazionali in materia di contabilità.
- (68) Nell'ambito del criterio 3, la società non è stata in grado di dimostrare che non vi erano distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato per quanto riguarda l'affitto di terreni e le immobilizzazioni.
- (69) Nell'ambito del criterio 4, la società non è stata in grado di dimostrare di essere soggetta a leggi in materia di proprietà in quanto non ha potuto fornire elementi di prova in relazione al cambiamento di proprietà a partire dalla sua costituzione, avvenuta nel 2010.
- (70) Nell'ambito del criterio 5, nella sua contabilità la società non è stata in grado di dimostrare che effettuava le conversioni delle valute estere ai tassi di mercato.
- (71) La Commissione ha comunicato le conclusioni al produttore esportatore interessato, alle autorità del paese interessato e all'industria dell'Unione. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. La Commissione ha tenuto conto delle opinioni espresse e ha informato le parti interessate della decisione definitiva relativa al TEM.
- (72) Dopo la comunicazione delle conclusioni relative al TEM non sono pervenute osservazioni dalle parti interessate. La conclusione relativa al rigetto della richiesta di TEM presentata da Lisheng rimane quindi invariata.

3.1.1.2. Produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM

3.1.1.2.1. Paese di riferimento

- (73) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato per i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM. A tale scopo è stato necessario selezionare un paese terzo a economia di mercato.
- (74) Oltre all'India, agli Stati Uniti d'America, alla Norvegia, alla Turchia e all'Iran, citati nell'avviso di apertura, la Commissione ha cercato di individuare i produttori del prodotto in esame in Brasile e Corea. Sulla base delle informazioni ricevute la Commissione ha invitato dieci produttori noti del prodotto simile a fornire informazioni. Due produttori degli Stati Uniti d'America e un produttore della Norvegia hanno risposto al questionario dei produttori del paese di riferimento. La Commissione ha inoltre tenuto conto delle informazioni ottenute dai tre produttori indiani inseriti nel campione.
- (75) In primo luogo è stata esaminata la situazione dell'India conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il quale dispone che «se lo si ritiene opportuno, è utilizzato un paese terzo ad economia di mercato sottoposto alla stessa inchiesta». Nell'avviso di apertura la Commissione aveva pertanto informato le parti interessate di aver provvisoriamente scelto l'India quale paese di riferimento adeguato e aveva invitato le parti interessate a presentare osservazioni.

- (76) La CCCME e l'associazione degli importatori indipendenti hanno affermato che la sezione 15 del protocollo di adesione della RPC all'OMC è scaduta l'11 dicembre 2016. La scelta del paese di riferimento non era quindi più giustificata e, per accertare l'esistenza del dumping, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno dei produttori cinesi. A questo proposito la Commissione ha osservato che solo uno dei cinque produttori esportatori inseriti nel campione ha effettivamente fornito informazioni sui prezzi e sui costi sul mercato interno. In ogni caso la Commissione ha ricordato che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base ai dati di un paese di riferimento. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (77) Il denunciante ha ribadito la propria opposizione alla scelta dell'India come paese di riferimento e ha sostenuto che la scelta dell'India non era appropriata per via dell'esistenza di elementi di prova prima facie del dumping, della presunta differenza nei processi produttivi tra i produttori dell'India e quelli della RPC, dei presunti regimi di sovvenzioni all'esportazione e di distorsioni del mercato che incidono sul prezzo del minerale di ferro.
- (78) La Commissione ha esaminato la contestazione secondo cui l'India non era una scelta adeguata per via dell'esistenza di elementi di prova prima facie del dumping. La Commissione ha osservato che gli elementi di prova prima facie del dumping non contengono alcuna indicazione sul valore normale, ma solo sulla potenziale differenza tra il valore normale e il prezzo all'esportazione in India. L'inchiesta non ha peraltro confermato l'asserzione di dumping del prodotto in esame in India. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (79) La Commissione ha esaminato l'argomentazione secondo cui l'India non era una scelta adeguata in quanto i produttori della RPC avrebbero automatizzato le loro linee di produzione e utilizzerebbero tecnologie che sono più simili a quelle utilizzate dai produttori ubicati negli USA e in Norvegia. Dalle verifiche in loco effettuate dalla Commissione è emerso che i produttori dell'India e della RPC hanno cominciato ad automatizzare le loro linee di produzione, ma nel complesso la produzione è rimasta sostanzialmente di tipo manuale in entrambi i paesi. La Commissione non ha pertanto riscontrato elementi di prova della presunta differenza nei processi produttivi. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (80) La Commissione ha esaminato la contestazione secondo la quale la scelta dell'India non era adeguata per via di presunte sovvenzioni all'esportazione. Ha osservato che le sovvenzioni all'esportazione sono direttamente connesse ai prezzi all'esportazione e non al valore normale, e che il denunciante non ha addotto elementi di prova a dimostrazione che esse inciderebbero sul livello del valore normale. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (81) La Commissione ha esaminato la contestazione secondo la quale la scelta dell'India non era adeguata per via dell'esistenza di distorsioni del mercato che incidono sul prezzo del minerale di ferro. Durante la sua inchiesta essa ha stabilito che i produttori indiani inseriti nel campione utilizzavano ghise gregge e non minerale di ferro. Il potenziale effetto che le distorsioni del mercato del minerale di ferro potrebbero avere sui prodotti a valle (come le ghise gregge e il prodotto in esame) non ha inoltre potuto essere dimostrato nel quadro della presente inchiesta. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (82) La Commissione ha ricordato che l'India è stata utilizzata come paese di riferimento nell'ambito del procedimento antidumping che nel 2005 ha portato all'istituzione di un dazio antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC. L'India e la RPC presentano livelli di sviluppo economico analoghi. Come riconosciuto dalla CCCME, dall'associazione degli importatori indipendenti e dal denunciante, l'India realizza vendite rappresentative sul mercato interno. Il livello di concorrenza sul mercato interno è elevato.
- (83) In questa fase la Commissione ha quindi concluso che l'India rappresenta un paese di riferimento adeguato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

3.1.1.2.2. Valore normale (paese di riferimento)

- (84) Le informazioni fornite dai produttori del paese di riferimento che hanno collaborato sono state utilizzate come base per determinare il valore normale, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM.
- (85) La Commissione ha verificato in primo luogo se il volume totale delle vendite sul mercato interno per ciascun produttore esportatore inserito nel campione fosse rappresentativo, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno del paese di riferimento ad acquirenti indipendenti ha rappresentato almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione del prodotto in esame effettuate da ciascun produttore esportatore durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base le vendite totali del prodotto simile effettuate sul mercato interno del paese di riferimento erano rappresentative.

- (86) La Commissione ha individuato i tipi di prodotto fabbricati e venduti sul mercato interno dai produttori indiani inseriti nel campione identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l'esportazione nell'Unione per i produttori esportatori.
- (87) Nel caso di alcuni tipi di prodotto esportati dalla RPC nell'Unione non è stato possibile individuare un tipo corrispondente tra i tipi di prodotto fabbricati nel paese di riferimento. In tali casi la Commissione ha determinato il valore normale calcolando la media ponderata del valore normale per tutti i tipi di prodotto che utilizzavano la stessa materia prima (ghisa duttile o grigia).
- (88) Negli altri casi il valore normale è stato determinato sulla base di una media ponderata per tipo di prodotto dei valori normali calcolati per ciascuno dei produttori indiani inseriti nel campione, secondo quanto indicato ai considerando da 99 a 102.

3.1.2. Prezzo all'esportazione

- (89) I produttori esportatori inseriti nel campione hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti. Il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.1.3. Confronto

- (90) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione a livello franco fabbrica.
- (91) Ove giustificato dall'esigenza di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tenere conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per tenere conto dei costi di trasporto (tra l'1 % e il 5 %, in funzione dei dati riferiti dalla società in questione e verificati), assicurazione (tra lo 0 e lo 0,2 %, in funzione dei dati riferiti dalla società in questione e verificati), movimentazione, carico e dei costi accessori (tra lo 0,2 % e il 2,5 %, in funzione dei dati riferiti dalla società in questione e verificati), dell'imballaggio (tra lo 0 e il 3 %, in funzione dei dati riferiti dalla società in questione e verificati), dei crediti (tra lo 0 e l'1 %, in funzione dei dati riferiti dalla società in questione e verificati) e delle spese bancarie (tra lo 0,1 % e lo 0,2 %, in funzione dei dati riferiti dalla società in questione e verificati).

3.1.4. Margini di dumping

- (92) Per i produttori esportatori inseriti nel campione la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile nel paese di riferimento (cfr. considerando da 86 a 88) con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (93) Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Tabella 1

Margini di dumping del campione

Società	Margine di dumping provvisorio (%)
Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory	25,3
Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd	39,1
Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd	42,8
Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd	28,9
Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Lt.	33,1

- (94) Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base.
- (95) Su tale base il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione è pari al 33,1 %.
- (96) Per tutti gli altri produttori esportatori della RPC, la Commissione ha fissato i margini di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine essa ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori, che corrisponde al volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale del volume totale di esportazioni — quale risulta dalle statistiche di Eurostat sulle importazioni — dal paese interessato nell'Unione.
- (97) Il livello di collaborazione è elevato poiché le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano circa il 60 % delle esportazioni totali nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta e l'industria del prodotto in esame si è dimostrata estremamente frammentata: durante il campionamento si sono manifestati complessivamente settantotto produttori esportatori. La Commissione ha pertanto deciso di basare il margine di dumping per tutte le altre società sul livello del margine di dumping più elevato delle società inserite nel campione.
- (98) I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale sul prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Tabella 2

Margini di dumping per tutte le società

Società	Margine di dumping provvisorio (%)
Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory	25,3
Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd.	39,1
Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd.	42,8
Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd.	28,9
Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Ltd.	33,1
Altre società che hanno collaborato	33,1
Tutte le altre società	42,8

3.2. India**3.2.1. Valore normale**

- (99) La Commissione ha effettuato verifiche su tre società/gruppi di produttori esportatori indiani. Il primo gruppo consiste di un produttore e di una società collegata, l'altro di due produttori esportatori.
- (100) La Commissione ha verificato in primo luogo se il volume totale delle vendite sul mercato interno per ciascuno dei tre gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione fosse rappresentativo, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti ha rappresentato per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione nell'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta.

- (101) Ad eccezione di un tipo di prodotto venduto da un solo produttore esportatore, per il quale la Commissione ha utilizzato il prezzo praticato nel corso di normali operazioni commerciali, tutti gli altri tipi di prodotto dei tre gruppi di produttori esportatori non sono stati venduti in quantitativi rappresentativi sul mercato interno. La Commissione ha quindi costruito il valore normale per tutti i tipi di prodotto, tranne uno, conformemente all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.
- (102) Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile dei gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta i seguenti elementi:
- a) la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dai gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione per le vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta e
 - b) la media ponderata del profitto dei gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione realizzato con le vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta.

3.2.2. Prezzo all'esportazione

- (103) I gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti. Il prezzo all'esportazione è quindi il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.2.3. Confronto

- (104) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione a livello franco fabbrica.
- (105) Ove giustificato dall'esigenza di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tenere conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per tenere conto dei costi di trasporto (tra lo 0 e il 4,4 %, in funzione dei dati riferiti dalla società in questione e verificati), assicurazione (tra lo 0 e lo 0,04 %, in funzione dei dati riferiti dalla società in questione e verificati), movimentazione, carico e dei costi accessori (tra lo 0,1 % e l'1,8 %, in funzione dei dati riferiti dalla società in questione e verificati), dei costi di movimentazione, trasporto e importazione nell'Unione (tra lo 0 e lo 0,4 %, in funzione dei dati riferiti dalla società in questione e verificati), dei costi del credito (tra lo 0,3 % e l'1,5 %, in funzione dei dati riferiti dalla società in questione e verificati), delle spese di imballaggio (tra l'1,3 % e il 2,4 %, in funzione dei dati riferiti dalla società in questione e verificati), delle spese bancarie (tra lo 0 e lo 0,2 %, in funzione dei dati riferiti dalla società in questione e verificati), di altri adeguamenti (tra lo 0 e lo 0,4 %, in funzione dei dati riferiti dalla società in questione e verificati) e delle commissioni (tra lo 0 e il 6,5 %, in funzione dei dati riferiti dalla società in questione e verificati).

3.2.4. Dumping

- (106) Per i gruppi produttori esportatori inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo del prodotto simile con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (107) Su tale base la Commissione non ha provvisoriamente accertato pratiche di dumping per i gruppi di produttori esportatori dell'India inseriti nel campione. La Commissione non ha quindi determinato un dumping provvisorio per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione, conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, né un dumping provvisorio per tutti gli altri produttori esportatori dell'India, poiché le esportazioni dei produttori esportatori indiani che hanno collaborato rappresentano un volume molto elevato (circa l'85 %) del totale delle esportazioni indiane nell'Unione.

4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (108) All'inizio del periodo in esame, 24 produttori fabbricavano il prodotto simile nell'Unione. In tale periodo quattro di essi hanno cessato la produzione; durante il periodo dell'inchiesta l'Unione contava quindi 20 produttori, che costituiscono la «industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

- (109) L'associazione degli importatori ha sostenuto che sei produttori dell'Unione non erano stati inseriti nell'elenco di produttori dell'Unione. I denunciati hanno affermato che due di questi produttori non fabbricavano il prodotto in esame, che un produttore aveva cessato l'attività prima del periodo in esame e che la produzione di un produttore già figurava nell'elenco; hanno inoltre affermato di non disporre di informazioni complete su un produttore. I denunciati hanno quindi inserito nell'elenco dei produttori dell'Unione un altro produttore, il che si riflette sul numero totale di produttori di cui al considerando precedente.
- (110) Sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria dell'Unione, quali la denuncia, le risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione e le osservazioni verificate presentate dai denunciati, la Commissione ha stabilito che la produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta ammontava a circa 360 000 tonnellate.
- (111) Come indicato al considerando 13, è stato selezionato un campione di tre produttori dell'Unione che rappresentano il 48 % della produzione totale dell'Unione e il 43 % delle vendite totali nell'Unione del prodotto simile.

4.2. Consumo dell'Unione

- (112) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione in base a dati Eurostat relativi alle importazioni, alle osservazioni verificate presentate dai denunciati e ai dati verificati relativi alle vendite riferiti dai produttori dell'Unione inseriti nel campione.
- (113) Il consumo dell'Unione di lavori di ghisa ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Consumo dell'Unione (in tonnellate)

	2013	2014	2015	Periodo dell'inchiesta
Consumo totale dell'Unione (in tonnellate)	584 903	584 235	557 067	539 933
<i>Indice</i>	100	100	95	92

Fonte: Eurostat, osservazioni presentate dai denunciati e risposte al questionario verificate.

- (114) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione ha continuato a diminuire fino a perdere l'8 %. Il mercato dei lavori di ghisa dipende dalla domanda, che è principalmente influenzata dai settori idrico e delle acque reflue, i quali dipendono a loro volta dallo sviluppo economico complessivo dell'Unione.

4.3. Importazioni dalla RPC

4.3.1. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati

- (115) La Commissione ha esaminato se le importazioni di lavori di ghisa originari dei paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (116) Poiché non sono state provvisoriamente accertate pratiche di dumping in India, la Commissione ha ritenuto che l'effetto di tali importazioni non poteva essere valutato insieme a quello delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC.

4.3.2. Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

- (117) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base a dati Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata poi stabilita confrontando i volumi delle importazioni con il consumo dell'Unione, come indicato nella tabella 3 di cui al considerando 113.

(118) Le importazioni di lavori di ghisa nell'Unione dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

	2013	2014	2015	Periodo dell'inchiesta
Volume delle importazioni dalla RPC (in tonnellate)	126 790	157 728	152 494	147 186
<i>Indice</i>	100	124	120	116
Quota di mercato (%)	21,7	27,0	27,4	27,3
<i>Indice</i>	100	125	126	126

Fonte: Eurostat, osservazioni presentate dai denunciati e risposte al questionario verificate.

- (119) Nel periodo in esame il volume delle importazioni dalla RPC nell'Unione è aumentato del 16 %. Dopo un aumento del 24 % registrato tra il 2013 e il 2014, le importazioni dalla RPC sono diminuite costantemente fino a perdere 4 punti percentuali nel 2015 e altri 4 punti percentuali durante il periodo dell'inchiesta.
- (120) Parallelamente, la quota di mercato dell'Unione detenuta dalle importazioni dalla RPC è aumentata, passando dal 21,7 % nel 2013 al 27,3 % durante il periodo dell'inchiesta.
- (121) La CCCME ha espresso preoccupazioni circa l'attendibilità dei dati sulle importazioni, sostenendo che i denunciati si sono basati su dati Eurostat, i quali non corrispondono pienamente alla definizione del prodotto in esame.
- (122) La Commissione osserva che, nella denuncia, i denunciati hanno spiegato il metodo da essi utilizzato per ottenere dati sulle importazioni esclusivamente attinenti al prodotto in esame utilizzando dati Eurostat. In mancanza di un metodo e di dati più attendibili, per determinare il volume delle importazioni del prodotto in esame originario dalla RPC la Commissione si è basata su tale metodo utilizzando dati Eurostat ed escludendo le griglie per canali. La CCCME non ha peraltro fornito dati alternativi. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

4.3.3. Prezzi delle importazioni dalla RPC e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

- (123) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base a dati Eurostat.
- (124) Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dalla RPC ha registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)

	2013	2014	2015	Periodo dell'inchiesta
Prezzi delle importazioni dalla RPC	1 088	1 123	1 247	1 136
<i>Indice</i>	100	103	115	104

Fonte: Eurostat.

- (125) Nel periodo in esame i prezzi medi delle importazioni dalla RPC sono aumentati del 4 %. Dopo un aumento del 15 % registrato tra il 2013 e il 2015, è stato osservato un netto calo di 11 punti percentuali tra il 2015 e il periodo dell'inchiesta.
- (126) Poiché questi dati si basano su statistiche relative alle importazioni e la gamma dettagliata di tipi di prodotto non è nota, l'andamento dei prezzi non è del tutto attendibile.
- (127) La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:
- 1) la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei tre produttori dell'Unione inseriti nel campione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a un livello franco fabbrica e
 - 2) la corrispondente media ponderata dei prezzi per tipo di prodotto delle importazioni provenienti dai cinque produttori esportatori della RPC inseriti nel campione al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello cif, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali pari all'1,7 % per i prodotti di ghisa grigia e al 2,7 % per i prodotti di ghisa duttile.
- (128) La Commissione ha confrontato i prezzi in base ai singoli tipi di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti se necessario e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato dei tre produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Sono emersi margini di sottoquotazione compresi tra il 35,4 % e il 42,7 %.

4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1. Osservazioni generali

- (129) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (130) Come indicato al considerando 12, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato usato il campionamento.
- (131) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici.
- (132) La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici (produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, crescita, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping) sulla base delle informazioni fornite dai denunciatori e dai produttori dell'Unione. I dati riguardavano tutti i produttori dell'Unione.
- (133) L'associazione degli importatori indipendenti ha sostenuto che dagli indicatori macroeconomici emerge che l'industria dell'Unione si trova in una situazione complessivamente positiva e stabile. I dati riflettono una diminuzione generale della domanda europea del prodotto in esame, che non dovrebbe essere attribuita alle importazioni dalla RPC e dall'India.
- (134) La Commissione ha verificato gli indicatori macroeconomici forniti dai denunciatori. I dati relativi all'industria dell'Unione nel suo complesso si basavano su dati reali relativi ai denunciatori e ai produttori che sostenevano la denuncia, nonché su stime verificate fornite dai denunciatori riguardo al resto dell'industria dell'Unione.
- (135) Su tale base la Commissione ha ritenuto che la serie di dati macroeconomici è rappresentativa della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (136) La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici (prezzi unitari di vendita medi, costo del lavoro, costo unitario, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito) sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario, debitamente verificate, fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. I dati si riferivano ai produttori dell'Unione inseriti nel campione.

4.4.2. Indicatori macroeconomici

4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (137) Nel periodo in esame la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2013	2014	2015	Periodo dell'inchiesta
Volume di produzione (in tonnellate)	378 424	390 209	362 881	361 561
<i>Indice</i>	100	103	96	96
Capacità produttiva (in tonnellate)	697 794	688 543	665 308	669 176
<i>Indice</i>	100	99	95	96
Utilizzo degli impianti (%)	54,2	56,7	54,5	54,0
<i>Indice</i>	100	104	100	99

Fonte: osservazioni presentate dai denunciati e risposte al questionario verificate.

- (138) Nel periodo in esame il volume di produzione dell'industria dell'Unione è diminuito del 4 %. Dopo un lieve aumento tra il 2013 e il 2014, il volume di produzione è diminuito di 7 punti percentuali nel 2015, per poi rimanere stabile durante il periodo dell'inchiesta.
- (139) La diminuzione del volume di produzione tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta è riconducibile al calo del consumo, come indicato nella tabella 3 di cui al considerando 113, nonché al volume crescente delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC.
- (140) I dati relativi alla capacità produttiva dell'industria dell'Unione si riferiscono alla capacità tecnica, il che significa che sono stati presi in considerazione gli adeguamenti, considerati normali dall'industria, per il tempo di avviamento, la manutenzione, le strozzature e altre normali interruzioni.
- (141) Su tale base la capacità produttiva è diminuita di 5 punti percentuali tra il 2013 e il 2015, per poi registrare un lieve aumento di 1 punto percentuale.
- (142) Dato che il volume di produzione e la capacità produttiva seguono approssimativamente la stessa tendenza al ribasso, nel periodo in esame l'utilizzo degli impianti è rimasto stabile. In generale, nel periodo in esame l'utilizzo degli impianti si è mantenuto su livelli molto bassi.

4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (143) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato

	2013	2014	2015	Periodo dell'inchiesta
Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate)	355 353	343 683	320 748	317 276

	2013	2014	2015	Periodo dell'inchiesta
<i>Indice</i>	100	97	90	89
Quota di mercato (%)	60,8	58,8	57,6	58,8
<i>Indice</i>	100	97	95	97

Fonte: osservazioni presentate dai denunciati e risposte al questionario verificate.

- (144) Nel periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito dell'11 %.
- (145) Analogamente a quanto avvenuto per l'andamento del volume di produzione, la diminuzione della quantità delle vendite tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta è riconducibile al calo del consumo sul mercato dell'Unione, come indicato al considerando 113, nonché al volume crescente delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC.
- (146) Per via dell'aumento delle importazioni dalla RPC in un mercato caratterizzato da un calo del consumo, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita del 3 %.

4.4.2.3. Crescita

- (147) Tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta il consumo dell'Unione è diminuito gradualmente dell'8 %, ovvero di quasi 46 000 tonnellate. Questa diminuzione ha inciso negativamente sulla situazione delle vendite dell'industria dell'Unione, sui quantitativi di produzione e sull'occupazione.

4.4.2.4. Occupazione e produttività

- (148) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Occupazione e produttività

	2013	2014	2015	Periodo dell'inchiesta
Numero di dipendenti	3 123	3 288	2 929	2 910
<i>Indice</i>	100	105	94	93
Produttività (tonnellate/ETP)	121,2	118,7	123,9	124,2
<i>Indice</i>	100	98	102	103

Fonte: osservazioni presentate dai denunciati e risposte al questionario verificate.

- (149) Nel periodo in esame l'industria dell'Unione ha visto diminuire il livello di occupazione del 7 %. Tale diminuzione è stata una reazione al calo del 4 % dei volumi di produzione dovuto alla contrazione della domanda e all'aumento dei quantitativi delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC.

4.4.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (150) Il margine di dumping dalla RPC è notevolmente superiore al livello minimo. L'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo significativo sull'industria dell'Unione, considerati il volume e i prezzi delle importazioni dalla RPC.

- (151) Nel 2005 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese ⁽¹⁾. Queste misure sono state abrogate nel settembre 2011 ⁽²⁾. I dati raccolti durante la presente inchiesta indicano che nel periodo in esame il dumping si è nuovamente manifestato nell'Unione.

4.4.3. Indicatori microeconomici

4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (152) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai tre produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell'UE ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi di vendita nell'Unione

	2013	2014	2015	Periodo dell'inchiesta
Prezzi di vendita medi (EUR/tonnellata)	1 595	1 567	1 536	1 511
Indice	100	98	96	95
Costo di produzione unitario (EUR/tonnellata)	1 511	1 500	1 480	1 464
Indice	100	99	98	97

Fonte: risposte al questionario verificate.

- (153) Nel periodo in esame i prezzi di vendita medi dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno continuato a diminuire fino a perdere il 5 %, mentre il costo medio unitario di produzione ha registrato un calo del 3 %.
- (154) Al fine di limitare la perdita di quota di mercato e di competere con le importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla RPC, i produttori dell'Unione hanno dovuto ridurre i loro prezzi di vendita. Il calo dei prezzi supera il calo dei costi di produzione, che derivava essenzialmente dal calo dei prezzi delle materie prime nel periodo in esame.

4.4.3.2. Costo del lavoro

- (155) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per i tre produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Costo medio del lavoro per dipendente

	2013	2014	2015	Periodo dell'inchiesta
Costo medio del lavoro (EUR)	56 018	55 789	57 977	57 501
Indice	100	100	103	103

Fonte: osservazioni presentate dai denunciati e risposte al questionario verificate.

- (156) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 3 %.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1212/2005 del Consiglio, del 25 luglio 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese (GU L 199 del 29.7.2005, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2011 del Consiglio, del 26 agosto 2011, che chiude il riesame in previsione della scadenza e il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese e che abroga tali misure (GU L 227 del 2.9.2011, pag. 1).

4.4.3.3. Scorte

- (157) Nel periodo in esame il livello delle scorte dei tre produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Scorte

	2013	2014	2015	Periodo dell'inchiesta
Scorte finali (in tonnellate)	29 456	36 406	33 824	32 971
<i>Indice</i>	100	124	115	112

Fonte: risposte al questionario verificate.

- (158) Nel periodo in esame il livello delle scorte finali dei tre produttori dell'Unione inseriti nel campione è aumentato del 12 %. L'aumento registrato tra il 2013 e il 2014 era dovuto a un incremento del volume di produzione, mentre le vendite sul mercato dell'Unione diminuivano.
- (159) L'aumento delle scorte è dovuto principalmente al fatto che, sebbene l'industria dell'Unione abbia limitato i volumi di produzione, i volumi delle vendite sono diminuiti più rapidamente poiché l'industria dell'Unione ha perso quote di mercato a favore delle importazioni cinesi.

4.4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

- (160) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei tre produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2013	2014	2015	Periodo dell'inchiesta
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	5,3	4,3	3,7	3,1
<i>Indice</i>	100	81	69	59
Flusso di cassa (in migliaia di EUR)	34 956	15 206	22 551	21 672
<i>Indice</i>	100	44	65	62
Investimenti (in migliaia di EUR)	47 996	47 287	46 781	43 991
<i>Indice</i>	100	99	97	92
Utile sul capitale investito (%)	35,6	30,4	28,3	31,2
<i>Indice</i>	100	86	80	88

Fonte: risposte al questionario verificate.

- (161) La Commissione ha stabilito la redditività dei tre produttori dell'Unione inseriti nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite.
- (162) Negli ultimi dieci anni l'industria dell'Unione è stata interessata da un graduale calo dei profitti. Benché nel 2006 si situasse intorno al 10 %, nel primo anno del periodo in esame la redditività dei produttori dell'Unione si attestava solo al 5,3 % e ha continuato a peggiorare nello stesso periodo. La redditività delle tre società inserite nel campione è diminuita del 41 % nel periodo in esame.
- (163) Tale andamento negativo è dovuto al calo dei quantitativi delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, con prezzi che, nel periodo in esame, diminuivano più rapidamente del costo di produzione.
- (164) Il flusso di cassa netto, ossia la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività, si è contratto del 38 % nel periodo in esame. Dopo essere diminuito del 56 % tra il 2013 e il 2014 a causa di un aumento della produzione rispetto al 2013, esso è migliorato nel 2015, mentre le vendite diminuivano. Le tendenze negative sono tuttavia continuate durante il periodo dell'inchiesta, durante il quale il calo è stato relativamente contenuto.
- (165) Gli investimenti, ossia il valore contabile netto degli attivi, hanno continuato a diminuire fino a perdere 3 punti percentuali tra il 2013 e il 2015, per poi ridursi drasticamente di 5 punti percentuali durante il periodo dell'inchiesta. In tutto il periodo in esame gli investimenti sono diminuiti dell'8 %. Nel periodo in esame l'utile sul capitale investito, che è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti e rispecchia il livello di ammortamento degli attivi, è diminuito del 12 %. Dopo un calo costante registrato tra il 2013 e il 2015, influenzato da un notevole calo delle vendite, esso è leggermente migliorato durante il periodo dell'inchiesta. Questo indicatore non è tuttavia di per sé indicativo della situazione dell'industria dell'Unione. Gli attivi dell'industria dell'Unione sono quasi completamente ammortizzati e il loro valore è pertanto modesto, il che determina un utile sul capitale investito artificialmente elevato.
- (166) Gli scarsi risultati finanziari dell'industria dell'Unione tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta hanno limitato la sua capacità di ottenere capitale. L'industria dei lavori di ghisa è un settore ad alta intensità di capitale ed è caratterizzata da continui e ingenti investimenti effettuati ogni 15-20 anni intesi a migliorare i macchinari necessari per il processo produttivo. Gli impianti di produzione dell'industria dell'Unione sono soggetti a un rapido invecchiamento e sono necessari investimenti ingenti e a lungo termine per consentire al comparto di proseguire le attività. L'utile sul capitale investito nel periodo in esame non è sufficiente a coprire investimenti così ingenti.

4.4.4. Conclusioni relative al pregiudizio

- (167) L'esame dei suddetti fattori indica che tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta l'industria dell'Unione ha registrato un calo della produzione (- 4 %) e ha perso parte della sua quota di mercato. Nel periodo in esame quattro fonderie dell'Unione hanno cessato le attività.
- (168) Tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta la redditività dei produttori dell'Unione si è quasi dimezzata, raggiungendo un livello bassissimo.
- (169) Nel periodo in esame anche altri indicatori di pregiudizio, quali la capacità (- 4 %), il volume delle vendite nell'Unione (- 11 %) e l'occupazione (- 7 %) hanno registrato un andamento negativo.
- (170) Alla luce di quanto precede, in questa fase la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

- (171) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dalla RPC abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (172) La Commissione si è accertata di non attribuire alle importazioni oggetto di dumping dalla RPC alcun pregiudizio causato da fattori diversi da tali importazioni. Tali fattori sono: le importazioni da altri paesi terzi, l'andamento delle vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione, la contrazione della domanda, la concorrenza fra i produttori dell'Unione, la gestione dell'industria dell'Unione e una presunta segmentazione del mercato dell'Unione.

5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

- (173) Durante il periodo dell'inchiesta i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC erano notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione, con margini di sottoquotazione compresi tra il 35,4 % e il 42,7 %; tale situazione ha determinato una riduzione delle quote di mercato e dei profitti per l'industria dell'Unione (dal 5,3 % nel 2013 al 3,1 % durante il periodo dell'inchiesta). Nel periodo in esame l'industria dell'Unione ha infatti perso l'11 % del volume delle vendite, in un mercato interessato da un calo dell'8 %, mentre il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato del 16 %.
- (174) Nel periodo in esame la perdita di quota di mercato dell'industria dell'Unione, pari 2,1 punti percentuali, è nel complesso assorbita dall'aumento di 5,6 punti percentuali della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping originarie della RPC.

5.2. Effetti di altri fattori

5.2.1. Importazioni dai paesi terzi

- (175) Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Importazioni da paesi terzi

Paese		2013	2014	2015	Periodo dell'inchiesta
India	Volume (in tonnellate)	37 917	51 561	51 452	46 004
	<i>Indice</i>	100	136	136	121
	Quota di mercato (%)	6,5	8,8	9,2	8,5
	Prezzo medio	945	1 027	1 055	976
	<i>Indice</i>	100	109	112	103
Altri paesi terzi	Volume (in tonnellate)	64 843	31 263	32 373	29 468
	<i>Indice</i>	100	48	50	45
	Quota di mercato (%)	11,1	5,4	5,8	5,5
	Prezzo medio	928	1 702	1 770	1 795
	<i>Indice</i>	100	183	190	193
Totale di tutti i paesi terzi, RPC esclusa	Volume (in tonnellate)	102 759	82 824	83 825	75 471
	<i>Indice</i>	100	81	82	73
	Quota di mercato (%)	17,6	14,2	15,0	14,0
	Prezzo medio	922	1 269	1 317	1 282
	<i>Indice</i>	100	138	143	139

Fonte: Eurostat, osservazioni presentate dai denunciati verificate.

- (176) Nel periodo in esame i volumi delle importazioni provenienti da paesi terzi diversi dalla RPC sono diminuiti del 27 %, passando da 102 759 tonnellate nel 2013 a 75 471 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta. La relativa quota di mercato è diminuita del 20 %. La maggior parte di queste importazioni sono originarie dell'India (61 % durante il periodo dell'inchiesta). Durante il periodo dell'inchiesta le importazioni da paesi terzi rappresentavano circa il 34 % delle importazioni nell'Unione; nello stesso periodo le importazioni provenienti dall'India si situavano intorno al 21 %.
- (177) Se si esaminano i volumi delle importazioni provenienti dall'India, nel periodo in esame si osserva un aumento del 19 %, (da 37 917 tonnellate nel 2013 a circa 46 004 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta). La quota di mercato indiana è aumentata del 30 %, passando dal 6,5 % del 2013 all'8,5 % del periodo dell'inchiesta.
- (178) Nel periodo in esame la RPC ha guadagnato quote di mercato, in parte a scapito dell'industria dell'Unione e in parte a scapito di paesi terzi diversi dall'India, sebbene non si possa escludere che l'India abbia aumentato la propria quota di mercato anche, quantomeno in parte, a spese dell'industria dell'Unione.
- (179) Durante il periodo dell'inchiesta i prezzi delle importazioni dall'India erano inoltre inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione, con sottoquotazioni a livelli simili a quelli dei prezzi delle importazioni cinesi (tra il 40 % e il 50 %). In base al volume in tonnellate, nel periodo in esame i prezzi delle importazioni cinesi erano in media superiori ai prezzi delle importazioni indiane. Tale differenza di prezzo non è tuttavia indicativa, dal momento che la gamma di prodotti delle esportazioni indiane e cinesi è diversa. Le esportazioni indiane nell'UE erano infatti principalmente costituite da ghisa grigia, mentre le esportazioni cinesi erano principalmente costituite da ghisa duttile. Per via della fragilità relativamente maggiore della ghisa grigia, per ottenere risultati comparabili per un prodotto di ghisa grigia è necessario un volume di materiale superiore rispetto a quello necessario per un prodotto di ghisa duttile. I prodotti di ghisa grigia sono quindi più pesanti, il che determina un prezzo unitario di livello simile a quello del prodotto in esame.
- (180) Per via dei prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, le importazioni indiane hanno contribuito al notevole pregiudizio per l'industria dell'Unione. I loro volumi e quota di mercato sono tuttavia molto più modesti (durante il periodo dell'inchiesta la quota di mercato era pari all'8,5 %, rispetto al 27,3 % per la RPC). In particolare, durante il periodo dell'inchiesta il livello delle importazioni dalla RPC (147 186 tonnellate) è molto più significativo e più che triplo rispetto a quello delle importazioni indiane durante lo stesso periodo (46 004 tonnellate). Le importazioni indiane non hanno pertanto inficiato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e hanno potuto incidere solo marginalmente sul pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (181) Da un'analisi dei dati Eurostat è emerso che, nel periodo in esame, i prezzi delle importazioni da paesi diversi dall'India e dalla RPC sono aumentati, raggiungendo in tal modo livelli più elevati rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, mentre nel periodo in esame i volumi delle importazioni sono diminuiti del 55 % (da 64 843 tonnellate a 29 468 tonnellate) ⁽¹⁾. Queste importazioni non possono quindi aver causato un pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (182) La Commissione ha inoltre analizzato cumulativamente le importazioni da paesi diversi dalla RPC. Il volume delle importazioni è diminuito del 27 %, mentre il prezzo medio è aumentato del 39 %, raggiungendo un valore notevolmente più elevato rispetto ai prezzi delle importazioni dalla RPC. Le importazioni provenienti da tutti i paesi diversi dalla RPC non hanno pertanto inficiato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e hanno potuto incidere solo marginalmente sul pregiudizio.

5.2.2. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

- (183) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei tre produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 14

Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione inseriti nel campione

	2013	2014	2015	Periodo dell'inchiesta
Volume delle esportazioni (in tonnellate)	14 030	16 015	19 363	19 842

⁽¹⁾ Il prezzo medio delle importazioni da paesi diversi dall'India e dalla RPC per il 2013 non è rappresentativo poiché, secondo Eurostat, alcune di tali importazioni provengono da paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari nel quadro degli scambi intra UE a un prezzo non rappresentativo.

	2013	2014	2015	Periodo dell'inchiesta
<i>Indice</i>	100	114	138	141
Prezzo medio (EUR)	1 452	1 509	1 463	1 443
<i>Indice</i>	100	104	101	99

Fonte: risposte al questionario verificate.

- (184) In termini di volume e di valore, nel periodo in esame le esportazioni dei produttori dell'Unione ad acquirenti collegati e indipendenti sono aumentate. Il prezzo medio unitario delle esportazioni ad acquirenti indipendenti rimane di gran lunga superiore al prezzo medio unitario delle importazioni cinesi. Le vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione non hanno pertanto contribuito alla scarsa redditività e al modesto utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione. Su tale base la Commissione ha concluso che l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione non ha contribuito al pregiudizio subito.
- (185) L'associazione degli importatori ha sostenuto che il presunto notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è principalmente dovuto a un marcato calo delle esportazioni dell'Unione nel periodo in esame.
- (186) La Commissione ha osservato che l'argomentazione dell'associazione degli importatori si basa su dati Eurostat. Come spiegato al considerando 36, il prodotto in esame è registrato in Eurostat con un codice «ex» e pertanto Eurostat non fornisce dati strettamente corrispondenti alla definizione del prodotto in esame.
- (187) I dati verificati forniti dai produttori dell'Unione indicavano un aumento nel volume delle esportazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, come illustrato nella tabella 14 di cui al considerando 183.
- (188) L'associazione degli importatori non ha avanzato argomentazioni per confutare i dati verificati forniti dalle società inserite nel campione; l'argomentazione è stata pertanto respinta.

5.2.3. Contrazione della domanda

- (189) L'associazione degli importatori ha sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è legato ai mercati dell'edilizia, delle costruzioni e del genio civile, che non si sono ancora pienamente ripresi dalla crisi economica. Le prospettive incerte in merito al recesso del Regno Unito dall'Unione hanno inoltre creato problemi all'industria dell'Unione. L'associazione degli importatori non ha tuttavia fornito elementi di prova risolutivi a sostegno di tali argomentazioni.
- (190) L'industria indiana ha altresì sostenuto che i denunciati inizialmente non hanno presentato elementi di prova dell'esistenza di un nesso diretto tra la chiusura delle fonderie dei produttori dell'Unione Aco, Dois Portos ed EJ Access Systems e la pressione esercitata dalle importazioni asseritamente oggetto di dumping provenienti dalla RPC e dall'India. Tali chiusure hanno tuttavia coinciso con l'aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, la perdita di quota di mercato e il calo dei prezzi e della redditività dell'industria dell'Unione.
- (191) La Commissione ha osservato che nel periodo in esame il consumo dell'Unione è diminuito dell'8 %, mentre le vendite dell'industria dell'Unione sono diminuite dell'11 % e le importazioni cinesi oggetto di dumping sono aumentate del 16 %. La Commissione conclude quindi che, anche se può aver inciso sulla situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, la contrazione della domanda non ha potuto inficiare il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. La Commissione ha pertanto respinto queste argomentazioni.

5.2.4. Concorrenza tra i produttori dell'Unione

- (192) L'associazione degli importatori ha sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è legato alla concorrenza all'interno dell'Unione da parte di produttori con sede negli Stati membri dell'Europa orientale, che ha comportato un pregiudizio per i produttori con sede negli Stati membri dell'Europa occidentale.

- (193) I denuncianti hanno confutato tale argomentazione e hanno sostenuto che i produttori dell'Europa centrale e orientale non hanno fatto molta concorrenza ai produttori degli Stati membri dell'Europa occidentale poiché il mercato in tali paesi non era particolarmente attraente per via delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC.
- (194) La Commissione ha osservato che i lavori di ghisa sono oggetto di scambi all'interno dell'Unione, anche tra gli Stati membri dell'Europa centro-orientale e quelli dell'Europa occidentale. Nel periodo in esame gli scambi all'interno dell'Unione seguivano una tendenza stabile e non possono quindi avere contribuito al pregiudizio subito nello stesso periodo. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

5.2.5. Gestione dell'industria dell'Unione

- (195) L'associazione degli importatori ha sostenuto che la posizione meno solida dell'industria dell'Unione non è riconducibile a decisioni di gestione inefficaci e a una mancanza di investimenti nella ricerca e nello sviluppo.
- (196) L'associazione degli importatori non ha fornito elementi di prova a sostegno di tali argomentazioni. La Commissione le ha pertanto respinte.

5.2.6. Segmentazione nel mercato dell'Unione

- (197) La CCCME ha sottolineato le marcate differenze esistenti tra i tipi di prodotto venduti a seconda dell'ubicazione geografica degli Stati membri, differenze essenzialmente riconducibili alla distinzione tra i prodotti di ghisa grigia e quelli di ghisa duttile. Sembra che gli acquirenti di un dato Stato membro utilizzino sistematicamente uno dei due prodotti. L'industria dell'Unione si divide tra la produzione di ghisa grigia e quella di ghisa duttile e le importazioni dalla RPC sono principalmente costituite da ghisa duttile, mentre le importazioni dall'India riguardano essenzialmente la ghisa grigia. La questione è stata sollevata anche dall'industria indiana.
- (198) La CCCME ha affermato che il pregiudizio subito in uno Stato membro nel quale le vendite sono prevalentemente costituite da ghisa grigia non può essere attribuito alle importazioni cinesi del prodotto in esame per via dell'assenza di concorrenza tra i due prodotti.
- (199) La Commissione ha osservato che il mercato dell'Unione è un mercato unico, caratterizzato da norme paneuropee e da standard nazionali e interessato da scambi all'interno dell'UE e da importazioni. Sebbene possa esistere una potenziale preferenza tra prodotti di ghisa grigia e prodotti di ghisa duttile, le vendite e la produzione non si basano esclusivamente sul tipo di ghisa. Entrambi i tipi di ghisa hanno lo stesso impiego finale e possono essere sostituiti l'uno all'altro. La Commissione ha pertanto ritenuto che i prodotti di ghisa grigia e quelli di ghisa duttile sono intercambiabili.
- (200) La CCCME ha inoltre affermato che una parte dell'industria dell'Unione è specializzata nella produzione e nelle vendite di prodotti non standard. Le importazioni non riguardano i prodotti non standard e il pregiudizio legato a tali prodotti non può essere attribuito alle importazioni dalla RPC o dall'India.
- (201) La Commissione ha utilizzato un sistema di classificazione dei prodotti che ha permesso di operare un confronto tra i prodotti importati e i prodotti simili fabbricati dall'industria dell'Unione. In sede di determinazione del livello di pregiudizio sono pertanto prese in considerazione le differenze tra i prodotti. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

5.3. Conclusione sul nesso di causalità

- (202) La Commissione ha provvisoriamente stabilito un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dai produttori dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping dalla RPC.
- (203) La Commissione ha provveduto a distinguere e separare gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping.
- (204) Gli altri fattori individuati, quali le importazioni da altri paesi terzi, l'andamento delle vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione, la contrazione della domanda, la concorrenza fra i produttori dell'Unione, la gestione dell'industria dell'Unione e una presunta segmentazione nel mercato dell'Unione, non sono stati provvisoriamente ritenuti tali da inficiare il nesso di causalità, nemmeno considerando il loro eventuale effetto combinato.
- (205) Alla luce di quanto precede, in questa fase la Commissione ha concluso che il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC e che gli altri fattori, considerati individualmente o collettivamente, non hanno inficiato il nesso di causalità.

6. INTERESSE DELL'UNIONE

- (206) Conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se si potesse concludere che in questo caso l'adozione di misure non è nell'interesse dell'Unione, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievoli. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

6.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (207) L'industria dell'Unione è composta sia da grandi società sia da piccole e medie imprese e, nel periodo in esame, impiegava direttamente circa 3 000 dipendenti nel settore del prodotto simile. L'industria è principalmente presente in Belgio, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, con una produzione più modesta in Croazia, Finlandia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia e Svezia.
- (208) Otto produttori dell'Unione (due dei quali collegati tra loro) hanno collaborato all'inchiesta. Nessuno dei produttori noti si è opposto all'apertura dell'inchiesta. Come dimostrato nella sezione 4.4.4, nell'esaminare l'andamento degli indicatori di pregiudizio a partire dall'inizio del periodo in esame, l'intera industria dell'Unione ha visto la propria situazione peggiorare ed è stata influenzata negativamente dalle importazioni oggetto di dumping.
- (209) La Commissione prevede che l'istituzione di un dazio antidumping provvisorio ristabilirà condizioni commerciali eque nel mercato dell'Unione, ponendo fine alla depressione dei prezzi e consentendo all'industria dell'Unione di riconquistare la quota di mercato persa. In tal modo essa potrebbe migliorare la redditività e raggiungere i livelli considerati necessari per un'industria ad alta intensità di capitale come questa.
- (210) L'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping. La Commissione ricorda che dall'inizio del periodo in esame la maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha registrato un andamento negativo. Ne hanno fortemente risentito soprattutto gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dei produttori dell'Unione inseriti nel campione come redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito.
- (211) È pertanto importante che i prezzi siano riportati a un livello che consenta a tutti i produttori di operare in condizioni commerciali eque sul mercato dell'Unione. In assenza di misure è molto probabile che la situazione economica dell'industria dell'Unione peggiori ulteriormente.
- (212) La Commissione ha pertanto provvisoriamente concluso che l'istituzione di un dazio antidumping sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione. L'istituzione di misure antidumping consentirebbe all'industria dell'Unione di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole constatati.

6.2. Interesse degli importatori indipendenti

- (213) Come indicato al considerando 21, 28 importatori, 19 dei quali sono membri dell'associazione degli importatori di cui al considerando 7, collaborano all'inchiesta, e tre di loro sono stati inseriti nel campione. Gli importatori che hanno collaborato rappresentano il 62 % delle importazioni dalla RPC e dall'India. I tre importatori inseriti nel campione rappresentano il 42 % del volume delle importazioni di tutti gli importatori che hanno collaborato. I tre importatori inseriti nel campione, assieme agli altri membri dell'associazione degli importatori, si oppongono all'istituzione di misure.
- (214) L'associazione degli importatori ha sostenuto che l'adozione di misure antidumping sarebbe contraria all'interesse dell'Unione in quanto determinerebbe una distorsione della concorrenza sul mercato dell'Unione e impedirebbe le importazioni del prodotto in esame nell'Unione, dato che le importazioni dalla RPC e dall'India rappresentano la quasi totalità delle importazioni nell'Unione.
- (215) I denunciati si sono opposti a tale argomentazione e hanno osservato che l'istituzione di misure antidumping riporterebbe i prezzi dell'Unione a un livello che consenta una concorrenza equa, senza chiudere il mercato alle importazioni dalla RPC o dall'India né conferire ad alcun produttore dell'Unione una posizione dominante sul mercato della stessa.
- (216) L'associazione degli importatori ha sostenuto che gli importatori indipendenti incontrano già serie difficoltà nell'ottenere un approvvigionamento adeguato del prodotto in esame sul mercato dell'Unione a causa dell'integrazione verticale dei produttori dell'Unione, che peggiorerà in caso di istituzione di misure antidumping.

- (217) La Commissione ha constatato che l'industria dell'Unione vende a distributori indipendenti e non è integrata verticalmente, come sostenuto dall'associazione di importatori. L'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione è attualmente basso e circa il 10 % delle importazioni è originario di paesi diversi dalla RPC e dall'India: gli importatori potrebbero quindi ricorrere alla produzione dell'Unione o ad altre importazioni. La Commissione ritiene pertanto che i denunciatori potrebbero garantire la sicurezza dell'approvvigionamento per soddisfare l'eventuale domanda supplementare.
- (218) Secondo l'associazione degli importatori, la maggior parte degli importatori indipendenti sono PMI e dispongono di capacità limitate per adeguarsi all'istituzione di misure antidumping.
- (219) La Commissione ha valutato le argomentazioni degli importatori e dei denunciatori e ha concluso che, in base ai dati attuali, gli importatori aggiungono valore nell'Unione e non potrebbero assorbire un dazio antidumping senza aumenti di prezzo. La Commissione ha confrontato i prezzi di vendita medi degli importatori e dell'industria dell'Unione e ha concluso che esiste un margine per gli aumenti di prezzo.
- (220) Sebbene gli importatori abbiano sostenuto che è difficile per loro ricorrere a fonti di approvvigionamento alternative a causa del costo delle forme e della certificazione, la Commissione lo ha invece ritenuto possibile per il seguente motivo. L'industria dell'Unione utilizza il 54 % dei suoi impianti e sembra che l'India, per la quale è stata provvisoriamente disposta l'assenza di dumping, produca quantitativi sempre maggiori di ghisa duttile e costituisca pertanto una possibile fonte di approvvigionamento, oltre ad altri paesi come la Turchia e la Norvegia.
- (221) La Commissione ha constatato che, in termini di occupazione, gli importatori svolgono un ruolo marginale. Mentre i tre produttori dell'Unione inseriti nel campione impiegano circa 1 200 persone, per i due importatori inseriti nel campione che importano dalla RPC i dipendenti che si occupano del prodotto in esame sarebbero meno di 100.
- (222) La Commissione, sulla base delle informazioni disponibili in questa fase, che sottoporrà a ulteriore verifica dopo l'istituzione di misure provvisorie, ha concluso che la probabile incidenza delle misure sugli importatori indipendenti non è sostanziale e non supera l'effetto positivo delle misure sull'industria dell'Unione.

6.3. Interesse degli utilizzatori

- (223) I principali utilizzatori finali del prodotto in esame sono i servizi pubblici. Per gli utilizzatori il prodotto in esame rappresenta solo una piccola parte dei loro costi nell'ambito progetti infrastrutturali spesso più grandi.
- (224) L'associazione degli importatori ha espresso il timore che l'istituzione di misure antidumping determini un aumento dei prezzi, a scapito degli utilizzatori finali, principalmente costituiti da enti pubblici. Gli utilizzatori finali non possono tuttavia basarsi su prezzi inferiori ai costi a spese dell'industria dell'Unione.
- (225) Non si è manifestata nessuna associazione di utilizzatori o di consumatori. Data l'assenza di collaborazione di queste parti, la Commissione ha concluso che l'istituzione provvisoria di misure non inciderebbe in misura eccessiva sulla loro situazione.

6.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (226) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi sono motivi validi per ritenere contraria all'interesse dell'Unione, in questa fase dell'inchiesta, l'istituzione di misure provvisorie sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC.

7. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

- (227) Viste le conclusioni della Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per impedire che le importazioni cinesi oggetto di dumping causino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione. Per quanto riguarda l'India, dal momento che non sono state accertate pratiche di dumping, non verranno istituite misure provvisorie, ma l'inchiesta proseguirà fino alla formulazione di conclusioni definitive.

7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (228) Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha dapprima stabilito l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

- (229) Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione potesse coprire i propri costi di produzione e ottenere dalla vendita del prodotto simile sul mercato dell'Unione il profitto al lordo delle imposte che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto da un'industria di tale tipo nello stesso settore in condizioni di concorrenza normali, ovvero in assenza di importazioni oggetto di dumping.
- (230) Per stabilire il profitto che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in condizioni di concorrenza normali, la Commissione ha esaminato i profitti ottenuti dalle vendite ad acquirenti indipendenti, utilizzati per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio.
- (231) Il profitto di riferimento è stato provvisoriamente fissato al 5,3 %, in linea con i profitti ottenuti nel 2013 dalle vendite ad acquirenti indipendenti. Poiché nel 2014 le importazioni oggetto di dumping hanno registrato un netto aumento, per poi stabilizzarsi, si ritiene che il livello dei profitti del 2013 rispecchi quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in condizioni di concorrenza normali, vale a dire in assenza di importazioni oggetto di dumping. La Commissione ha quindi determinato il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi delle importazioni dei produttori esportatori della RPC inseriti nel campione che hanno collaborato, debitamente adeguata per tener conto di costi di importazione e di dazi doganali, stabilita per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievole del prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale sulla media ponderata del valore cif all'importazione.
- (232) Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre società» è stato definito analogamente al margine di dumping per tali società (cfr. considerando da 94 a 98).

7.2. Misure provvisorie

- (233) È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di prodotti di ghisa originari della RPC, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i livelli di eliminazione del pregiudizio e i margini di dumping. L'aliquota del dazio dovrebbe essere stabilita al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e i livelli di eliminazione del pregiudizio.
- (234) Alla luce di quanto precede, le aliquote provvisorie del dazio antidumping, espresse in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Società	Margine di dumping (%)	Livello di eliminazione del pregiudizio (%)	Dazio antidumping provvisorio (%)
Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory	25,3	70,7	25,3
Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd.	39,1	59,9	39,1
Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd.	42,8	80,7	42,8
Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd.	28,9	77,8	28,9
Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Ltd.	33,1	73,5	33,1
Altre società che hanno collaborato	33,1	72,1	33,1
Tutte le altre società	42,8	80,7	42,8

- (235) Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e fabbricato dalle persone giuridiche di cui è fatta menzione. Le

importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

- (236) Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione ⁽¹⁾ e deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica di denominazione non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un avviso relativo alla modifica della denominazione sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (237) Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma altresì ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

8. DISPOSIZIONI FINALI

- (238) Ai fini di una corretta amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine prestabilito.
- (239) Le conclusioni relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) e loro parti attualmente classificati con i codici NC ex 7325 10 00 (codice TARIC 7325 10 00 31) ed ex 7325 99 10 (codice TARIC 7325 99 10 51) e originari della Repubblica popolare cinese.

Si tratta di lavori dei tipi utilizzati per:

- coprire sistemi superficiali o sotterranei e/o accessi a sistemi superficiali o sotterranei, e anche per
- dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei e/o consentire la visuale su sistemi superficiali o sotterranei.

Questi lavori possono essere lavorati a macchina, rivestiti, verniciati e/o provvisti di altri materiali quali, tra l'altro, calcestruzzo, lastre o tegole.

I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione del prodotto in esame:

- le griglie per canali oggetto della norma EN 1433, da utilizzare come componenti per canali in polimeri, plastica o calcestruzzo, che consentano alle acque di superficie di fluire nel canale;
- gli idranti.

2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate in appresso sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping provvisorio (%)	Codice addizionale TARIC
Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory	25,3	C221

⁽¹⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgique/België.

Società	Dazio antidumping provvisorio (%)	Codice addizionale TARIC
Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd.	39,1	C222
Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd.	42,8	C223
Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd.	28,9	C224
Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Ltd.	33,1	C225
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato	33,1	Cfr. allegato
Tutte le altre società	42,8	C999

3. L'applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal suo nome e dalla sua funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

5. Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono:

- chiedere la divulgazione dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento;
- presentare osservazioni scritte alla Commissione e
- chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

2. Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 possono presentare osservazioni sull'applicazione delle misure provvisorie.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inseriti nel campione

Nome	Codice aggiuntivo TARIC
Baoding City Maikesaier Casting Ltd	C226
Baoding GB Metal Products Co., Ltd	C232
Baoding Hualong Casting Co., Ltd	C233
Baoding Shuanghu Casting Co., Ltd	C234
Bo Tou Chenfeng Casting Co., Ltd	C235
Botou City Minghang Casting Co., Ltd	C236
Botou City Qinghong Foundry Co., Ltd e la società collegata Cangzhou Qinghong Foundry Co., Ltd	C237
Botou City Simencun Town Bai Fo Tang Casting Factory	C238
Botou Dongli Foundry Co., Ltd	C239
Botou GuangTai Precision Casting Factory	C240
Botou Mancheng Foundry Co., Ltd	C241
Botou Okai Foundry Co., Ltd	C242
Botou Sanjiang Casting Co., Ltd	C243
Botou TongYang Casting Factory	C244
Botou Weili Precision Casting Co., Ltd	C245
Botou Xinrong Foundry Co., Ltd	C246
Botou Zhengxin Foundry Co., Ltd	C247
Cangzhou Hongyuan Machinery & Foundry Co., Ltd	C248
Cangzhou Yadite Casting Machinery Co., Ltd	C249
Changsha Jinlong Foundry Industry Co., Ltd	C250
Changyi City ChangZhan Casting Co., Ltd	C251
China National Minerals Co., Ltd	C252
Dingxiang Sitong Forging and Casting Industrial	C253
Dingzhou Dongyu Foundry Co., Ltd	C254
Handan City Jinzhu Foundry Co., Ltd	C255
Handan Haolin Casting Co., Ltd	C256
HanDan Qunshan Foundry Co., Ltd	C257
Handan Yanyuan Machinery Foundry Co., Ltd	C258

Nome	Codice aggiuntivo TARIC
Handan Yuanyang Foundry Co.,Ltd	C259
Handan Zhangshui Pump Manufacturing Co., Ltd	C260
Hebei Cheng'An Babel Casting Co., Ltd	C261
Hebei Feixiang East Foundry Products Co., Ltd	C262
Hebei Jinghua Casting Co., Ltd	C263
Hebei Shunda Foundry Co., Ltd	C264
Hebei Tengfeng Metal Products Co., Ltd	C265
Hebei Zhonghe Foundry Co., Ltd	C266
Hengtong Valve Co.,LTD	C267
Heping Cast Co., Ltd Yi County	C268
Jiaocheng County Honglong Machinery Manufacturing Co., Ltd	C269
Jiaocheng County Xinlei Machinery Manufacturing Co., Ltd	C270
Jiaocheng County Xinxing Casting Co., Ltd	C271
Laiwu City Haitian Machinery Plant	C272
Laiwu Xinlong Weiye Foundry Co., Ltd	C273
Lianyungang Ganyu Xingda Casting Foundry	C274
Lingchuan County Rainbow Casting Co., Ltd	C275
Lingshouxian Boyuan Foundry Co., Ltd	C276
Pingyao County Master Casting Co., Ltd	C277
Qingdao Jiatailong Industrial Co., Ltd	C278
Qingdao Jinfengtaike Machinery Co., Ltd	C279
Qingdao Qitao Casting Co., Ltd	C280
Qingdao Shinshu Casting Co., Ltd	C281
Qingyuanxian Yueda Foundry Co., Ltd	C282
Rockhan Technology Co., Ltd	C283
Shahe City Fangyuan Casting Co., Ltd	C284
Shandong Hongma Engineering Machinery Co., Ltd	C285
Shandong Lulong Group Co., Ltd	C286
Shanxi Associated Industrial Co., Ltd	C287
Shanxi Jiaocheng Xinglong Casting Co., Ltd	C288
Shanxi Solid Industrial Co., Ltd	C289

Nome	Codice addizionale TARIC
Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co., Ltd	C290
Shaoshan Huanqiu Castings Foundry	C291
Tang County Kaihua Metal Products Co., Ltd	C292
Tangxian Hongyue Machinery Accessory Foundry Co., Ltd	C293
Tianjin Jinghai Chaoyue Industrial and Commercial Co., Ltd	C294
Tianjin Yu Xing Da Casting Co., Ltd	C295
Wangdu Junrong Foundry Co., Limited	C296
Weifang Nuolong Machinery Co., Ltd	C297
Weifang Stable Casting Co., Ltd	C298
Weifang Weikai Casting Co., Ltd	C299
Wen Shui Hengli Nature of the Company	C300
Wuhan RedStar Agro-Livestock Machinery Co. Ltd	C301
Zibo Joy's Metal Co., Ltd	C302

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1481 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2017

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2017) 5589]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione di esecuzione, nelle parti da I a IV, delimita ed elenca alcune zone di tali Stati membri, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica in relazione a tale malattia. Tale elenco comprende alcune zone della Lettonia, della Lituania e della Polonia.
- (2) Nel luglio 2017 si sono verificati alcuni focolai di peste suina africana nei suini domestici nei comuni (gminy) di Kąkolewnica, Podedwórze e Włodawa in Polonia. Tali focolai sono stati registrati in zone che attualmente figurano nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali focolai determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe rispecchiarsi nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (3) Nel luglio 2017 sono stati osservati alcuni casi di peste suina africana nei cinghiali nei comuni (novads) di Bauskas, Dobeles e Talsu in Lettonia, a Pasvaliorajono savivaldybė in Lituania e nei comuni (gminy) di Hanna e Tuczna in Polonia, in zone che attualmente figurano nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE o in zone che attualmente figurano nell'allegato, parte II, ma che si trovano nelle immediate vicinanze delle zone che figurano nella parte I di tale allegato. Tali casi determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe rispecchiarsi nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (4) L'evoluzione dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione, per quanto riguarda la peste suina africana nelle popolazioni di suini domestici e selvatici colpite, dovrebbe essere presa in considerazione nella valutazione dei rischi zoonosanitari rappresentati dalla nuova situazione della malattia in Lettonia, Lituania e Polonia. Affinché le misure di protezione stabilite nella decisione di esecuzione 2014/709/UE possano essere mirate, per prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana e, nel contempo, inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare inoltre che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette a misure di protezione riportato nell'allegato di tale decisione di esecuzione per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nella situazione epidemiologica in relazione a tale malattia in Lettonia, Lituania e Polonia.

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GUL 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

- (5) Di conseguenza, le zone interessate dai recenti focolai di peste suina africana nei suini domestici in Polonia, che attualmente figurano nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, dovrebbero ora essere elencate nella parte III di tale allegato, e nuove zone del paese dovrebbero figurare nella parte I di tale allegato.
- (6) Le zone interessate dai recenti casi di peste suina africana nei cinghiali in Lettonia, Lituania e Polonia, che attualmente figurano nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, dovrebbero ora essere elencate nella parte II di tale allegato.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

PARTE I

1. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- Hiiu maakond.

2. Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- Aizputes novads,
- Alsungas novads,
- Auces novada Bēnes, Vecsaules, Vītiņu un Ukru pagasts, Auces pilsēta,
- Bauskas novada Īslīces pagasts,
- Bauskas pilsēta,
- Brocēnu novads,
- Dobeles novada Penkules pagasts,
- Jelgavas novada Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,
- Kandavas novada Vānes un Matkules pagasts,
- Kuldīgas novads,
- Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,
- republikas pilsēta Jelgava,
- Rundāles novads,
- Saldus novada Ezeres, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Novadnieku, Pampāļu, Rubas, Saldus, Vadakstes, Zaņas, Zirņu, Zvārdes un Šķēdes pagastis, Saldus pilsēta,
- Skrundas novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Tērvetes novads,
- Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

3. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- Joniškio rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė,
- Kalvarijos savivaldybė,
- Kazlų Rūdos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė,
- Pakruojis rajono savivaldybė: Lygūmų, Linkuvos, Pakruojis ir Pašvitinio seniūnijos,

- Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės,
- Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų, Baisogalos, Grinkiškio, Radviliškio, Radviliškio miesto, Skėmių, Šaukoto, Šeduvos miesto, Šaulėnų ir Tyrulių,
- Raseinių rajono savivaldybė,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė.

4. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
- gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida w powiecie piskim,
- gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim,
- gminy Olecko, Świątajno i Wieliczki w powiecie oleckim.

w województwie podlaskim:

- gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,
- gminy Dąbrowa Białostocka, Kuźnica, Janów, Nowy Dwór, Sidra, Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,
- gminy Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
- gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,
- gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośl Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,
- powiat zambrowski,
- gminy Bakalarzewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,
- gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
- powiat augustowski,
- gminy Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
- powiat miejski Białystok,
- powiat miejski Łomża,
- powiat miejski Suwałki,
- powiat sejneński.

w województwie mazowieckim:

- gminy Bielany, Cerańów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
- gminy Domanice, Kotuń, Mokobody, Przesmyki, Paprotnia, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim,
- powiat miejski Siedlce,
- gminy Lelis, Łyse, Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

- gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim,
 - powiat ostrowski.
- w województwie lubelskim:
- gminy Stary Brus i Urszulin w powiecie włodawskim,
 - gminy Borki, Czemierniki, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat i Wołyń w powiecie radzyńskim,
 - gminy Rossosz, Wisznice, Sosnówka i Łomazy w powiecie bialskim,
 - gmina Adamów, Krzywda, Serokomla, Stanin, Trzebieszów, Wojcieszków i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim,
 - gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Siemień i Sosnowica w powiecie parczewskim,
 - gminy Dorohusk, Kamień, Chełm, Ruda — Huta, Sawin i Wierzbica w powiecie chełmskim,
 - powiat miejski Chełm,
 - gminy Firlej, Kock, Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski i Uścimów w powiecie lubartowskim.

PARTE II

1. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- Abja vald,
- Alatskivi vald,
- Elva linn,
- Haaslava vald,
- Haljala vald,
- Halliste vald,
- Harju maakond (välja arvatud osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maantee nr 1 (E20), Aegviidu vald ja Anija vald),
- Ida-Viru maakond,
- Kambja vald,
- Karksi vald,
- Kihelkonna vald,
- Konguta vald,
- Kõpu vald,
- Kuressaare linn,
- Lääne maakond,
- Lääne-Saare vald,
- Laekvere vald,
- osa Leisi vallast, mis asub lääne pool Kuressaare-Leisi maantee (maantee nr 79),
- Luunja vald,
- Mäksa vald,
- Meeksi vald,
- Muhu vald,
- Mustjala vald,
- Nõo vald,

- osa Tamsalu vallast, mis asub kirde pool Tallinna-Tartu raudteest,
- Pärnu maakond (välja arvatud Audru ja Tõstamaa vald),
- Peipsiääre vald,
- Piirissaare vald,
- Põlva maakond,
- Puhja vald,
- Rägavere vald,
- Rakvere linn,
- Rakvere vald,
- Rannu vald,
- Rapla maakond,
- Rõngu vald,
- Ruhnu vald,
- Salme vald,
- Sõmeru vald,
- Suure-Jaani vald,
- Tähtvere vald,
- Tartu linn,
- Tartu vald,
- Tarvastu vald,
- Torgu vald,
- Ülenurme vald,
- Valga maakond,
- Vara vald,
- Vihula vald,
- Viljandi linn,
- Viljandi vald,
- Vinni vald,
- Viru-Nigula vald,
- Võhma linn,
- Võnnu vald,
- Võru maakond.

2. Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- Ādažu novads,
- Aglonas novada Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagasts,
- Aizkraukles novads,
- Aknīstes novads,
- Alojas novads,
- Alūksnes novads,

- Amatas novads,
- Apes novada Trapenes, Gaujienas un Apes pagasts, Apes pilsēta,
- Auces novada Lielaucis un Īles pagasts,
- Babītes novads,
- Baldones novads,
- Baltinavas novads,
- Balvu novada Viksnas, Bērzkālnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils un Krišjāņu pagasts,
- Bauskas novada Mežotnes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Brunavas, Ceraukstes un Vecsaules pagasts,
- Beverīnas novads,
- Burtnieku novads,
- Carnikavas novads,
- Cēsu novads,
- Cesvaines novads,
- Ciblas novads,
- Dagdas novads,
- Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Dēmenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambelū, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,
- Dobeles novada Dobeles, Annenieku, Bikstu, Zebrenes, Naudītes, Auru, Krimūnu, Bēzres un Jaunbēzres pagasts, Dobeles pilsēta,
- Dundagas novads,
- Engures novads,
- Ērgļu novads,
- Garkālnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,
- Gulbenes novada Līgo pagasts,
- Iecavas novads,
- Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,
- Ilūkstes novads,
- Jaunjelgavas novads,
- Jaunpils novads,
- Jēkabpils novads,
- Jelgavas novada Kalnciema, Līvānārnas un Valgundes pagasts,
- Kandavas novada Cēres, Kandavas, Zemītes un Zantes pagasts, Kandavas pilsēta,
- Kārsavas novads,
- Kēguma novads,
- Kēkavas novads,
- Kocēnu novads,
- Kokneses novads,
- Krāslavas novads,
- Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,
- Krustpils novads,

- Lielvārdes novads,
- Līgatnes novads,
- Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,
- Līvānu novads,
- Lubānas novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mālpils novads,
- Mārupes novads,
- Mazsalacas novads,
- Mērsraga novads,
- Naukšēnu novads,
- Neretas novads,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Ozolnieku novads,
- Pārgaujas novads,
- Pļaviņu novads,
- Preiļu novada Saunas pagasts,
- Priekuļu novads,
- Raunas novada Raunas pagasts,
- republikas pilsēta Daugavpils,
- republikas pilsēta Jēkabpils,
- republikas pilsēta Jūrmala,
- republikas pilsēta Rēzekne,
- republikas pilsēta Valmiera,
- Rēzeknes novada Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dricānu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Maltas, Mākonkalna, Nagļu, Ozolaines, Ozolmuižas, Rikavas, Nautrēnu, Sakstagala, Silmalas, Stoļerovas, Stružānu un Vērēmu pagasts un Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V577 un V597,
- Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,
- Rojas novads,
- Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,
- Rugāju novada Lazdukalna pagasts,
- Rūjienas novads,
- Salacgrīvas novads,
- Salas novads,
- Saulkrastu novads,
- Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,
- Skrīveru novads,
- Smiltenes novada Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas un Grundzāles pagasts un Smiltenes pilsēta,
- Strenču novads,

- Talsu novads,
- Tukuma novads,
- Valkas novads,
- Varakļānu novads,
- Vecpiebalgas novads,
- Vecumnieku novads,
- Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,
- Viesītes novads,
- Viļakas novads,
- Viļānu novads,
- Zilupes novads.

3. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Birštono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė: Žeimių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr 144 ir į vakarus nuo kelio Nr 232,
- Kaišiadorių miesto savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybės: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos apylinkių, Garliavos, Karmėlavos, Kačerginės, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos apylinkių, Vilkijos, Zapyškio seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybės savivaldybės: Dotnuvos, Gudžiūnų, Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr 3514 ir Nr 229, Krakių, Kėdainių miesto, Surviliškio, Truskavos, Vilainių ir Šėtos seniūnijos,
- Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė: Guostaglio, Klovainių, Rozalimo ir Žeimelio seniūnijos,
- Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškėlio apylinkių, Joniškėlio miesto, Namišių, Saločių, Pušaloto ir Vaškų seniūnijos,
- Radviliškio rajono savivaldybė: Pakalniškių ir Sidabravo seniūnijos,
- Prienų miesto savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,

- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

4. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

w województwie podlaskim:

- gmina Dubicze Cerkiewne, części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,
- gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,
- gminy Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,
- gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
- część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,
- gminy Sokółka, Szudziałowo i Krynki w powiecie sokólskim.

w województwie lubelskim:

- gminy Ślawatycze i Tucznia w powiecie bialskim.

PARTE III

1. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- Aegviidu vald,
- Anija vald,
- Audru vald,
- Järva maakond,
- Jõgeva maakond,
- Kadrina vald,
- Kolga-Jaani vald,
- Kõo vald,
- Laeva vald,
- Laimjala vald,
- osa Leisi vallast, mis asub ida pool Kuressaare-Leisi maantee (maantee nr 79),
- osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maantee nr 1 (E20),
- osa Tamsalu vallast, mis asub edela pool Tallinna-Tartu raudteest,

- Orissaare vald,
- Pihlta vald,
- Põide vald, Rakke vald,
- Tapa vald,
- Tõstamaa vald,
- Väike-Maarja vald,
- Valjala vald.

2. Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- Apes novada Virešu pagasts,
- Aglonas novada Aglonas pagasts,
- Balvu novada Kubuļu un Balvu pagasts un Balvu pilsēta,
- Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,
- Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,
- Gulbenes novada Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma un Lejasciema pagasts un Gulbenes pilsēta,
- Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,
- Inčukalna novads,
- Jaunpiebalgas novads,
- Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,
- Limbažu novada Vidrižu pagasts,
- Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,
- Raunas novada Drustu pagasts,
- Rēzeknes novada Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V577 un V597,
- Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,
- Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,
- Rugāju novada Rugāju pagasts,
- Salaspils novads,
- Sējas novads,
- Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta,
- Smiltenes novada Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasts,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Vārkavas novads.

3. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,
- Druskininkų savivaldybė,

- Jonavos rajono savivaldybė: Bukonių, Dumsių, Jonavos miesto, Kulvos, Rūklos, Šilų, Upninkų, Užusaliao seniūnijos ir Žeminių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr 144 ir į rytus nuo kelio Nr 232,
- Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės ir Vandžiogalos seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Pernaravos seniūnijos ir Josvainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr 3514 ir Nr 229,
- Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Panevėžio miesto savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės,
- Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų, Krinčino, Pasvalio apylinkių, Pasvalio miesto ir Pumpėnų seniūnijos,
- Varėnos rajono savivaldybė.

4. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

w województwie podlaskim:

- powiat grajewski,
- powiat moniecki,
- gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gminy Czeremcha i Kleszczewo położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,
- gminy Drohiczyn, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim.

w województwie mazowieckim:

- gminy Platerów, Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,
- gmina Korczew w powiecie siedleckim.

w województwie lubelskim:

- gminy Kodeń, Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim.
- powiat miejski Biała Podlaska,
- gminy Radzyń Podlaski i Kąkolewnica w powiecie radzyńskim,
- gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Wiryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,
- gmina Podedwórze w powiecie parczewskim.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone in Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.»
-

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/2095 della Commissione, del 26 settembre 2016, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 326 del 1° dicembre 2016)

Pagina 3, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, nella tabella **Caratteristiche di qualità**, prima colonna (Categoria), seconda riga:

anziché: «Olio d'oliva extra vergine»

leggasi: «Olio extra vergine di oliva».

Pagina 3, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, nella tabella **Caratteristiche di qualità**, prima colonna (Categoria), terza riga:

anziché: «Olio d'oliva vergine»

leggasi: «Olio di oliva vergine».

Pagina 3, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, nella tabella **Caratteristiche di qualità**, prima colonna (Categoria), quarta riga:

anziché: «Olio d'oliva lampante»

leggasi: «Olio di oliva lampante».

Pagina 3, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, nella tabella **Caratteristiche di qualità**, prima colonna (Categoria), quinta riga:

anziché: «Olio d'oliva raffinato»

leggasi: «Olio di oliva raffinato».

Pagina 3, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, nella tabella **Caratteristiche di qualità**, prima colonna (Categoria), sesta riga:

anziché: «Olio d'oliva composto da oli d'oliva raffinati e oli d'oliva vergini»

leggasi: «Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini».

Pagina 3, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, nella tabella **Caratteristiche di qualità**, prima colonna (Categoria), settima riga:

anziché: «Olio di oliva di sansa greggio»

leggasi: «Olio di sansa di oliva greggio».

Pagina 3, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, nella tabella **Caratteristiche di qualità**, prima colonna (Categoria), ottava riga:

anziché: «Olio di oliva di sansa raffinato»

leggasi: «Olio di sansa di oliva raffinato».

Pagina 4, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, nella tabella **Caratteristiche di purezza**, prima colonna (Categoria), quarta riga:

anziché: «Olio d'oliva lampante»

leggasi: «Olio di oliva lampante».

Pagina 4, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, nella tabella **Caratteristiche di purezza**, prima colonna (Categoria), quinta riga:

anziché: «Olio d'oliva raffinato»

leggasi: «Olio di oliva raffinato».

Pagina 4, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, nella tabella **Caratteristiche di purezza**, prima colonna (Categoria), sesta riga:

anziché: «Olio d'oliva composto di oli raffinati e oli vergini»

leggasi: «Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini».

Pagina 4, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, nella tabella **Caratteristiche di purezza**, nona colonna, prima riga:

anziché: «Somma degli Isomeri transoleici + translinoleici (%)»

leggasi: «Somma degli Isomeri translinoleici + translinolenici (%)».

Pagina 4, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, nella tabella **Caratteristiche di purezza**, undicesima colonna («Differenza: ECN42 (HPLC) e ECN42 (calcolo teorico)»):

<i>anziché:</i>	«Differenza: ECN42 (HPLC) e ECN42 (calcolo teorico)
	≤ 0,2
	≤ 0,2
	≤ 0,3
	≤ 0,3
	≤ 0,3
	≤ 0,6
	≤ 0,5
	≤ 0,5»

<i>leggasi:</i>	«Differenza: ECN42 (HPLC) e ECN42 (calcolo teorico)
	≤ 0,2
	≤ 0,2
	≤ 0,3
	≤ 0,3
	≤ 0,3
	≤ 0,6
	≤ 0,5
	≤ 0,5 ».

Pagina 5, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, nella tabella, prima colonna (Categoria), seconda riga:

anziché: «Olio d'oliva extra vergine»

leggasi: «Olio extra vergine di oliva».

Pagina 5, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, nella tabella, prima colonna (Categoria), terza riga:

anziché: «Olio d'oliva vergine»

leggasi: «Olio di oliva vergine».

Pagina 5, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, nella tabella, prima colonna (Categoria), quarta riga:

anziché: «d'oliva lampante»

leggasi: «Olio di oliva lampante».

Pagina 5, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, nella tabella, prima colonna (Categoria), quinta riga:

anziché: «Olio d'oliva raffinato»

leggasi: «Olio di oliva raffinato».

Pagina 5, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, nella tabella, prima colonna (Categoria), sesta riga:

anziché: «Olio d'oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini»

leggasi: «Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini».

Pagina 5, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, nella tabella, seconda colonna, seconda riga:

anziché: «Clerostero (%)»

leggasi: «Colesterolo (%)».

Pagina 5, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, alla nota (1) della tabella:

anziché: «Altro tenore di acidi grassi (%): palmitico: 7,50-20,00; palmitoleico: 0,30-3,50; eptadecenoico: ≤ 0,40; eptadecenoico: ≤ 0,60; stearico: 0,50-5,00; oleico: 55,00-83,00; linoleico: 2,50-21,00.»

leggasi: «Tenore di altri acidi grassi (%): palmitico: 7,50-20,00; palmitoleico: 0,30-3,50; eptadecanoico: ≤ 0,40; eptadecenoico: ≤ 0,60; stearico: 0,50-5,00; oleico: 55,00-83,00; linoleico: 2,50-21,00.»

Pagina 5, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, alla nota (5) della tabella:

anziché: «Gli oli con un tenore di cera compreso fra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati oli di oliva lampanti se gli alcol alifatici totali sono pari o inferiori a 350 mg/kg o se la percentuale di eritrodiole e uvaolo è pari o inferiore a 3,5 %.»

leggasi: «Gli oli con un tenore di cere compreso fra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati oli di oliva lampanti se gli alcol alifatici totali sono pari o inferiori a 350 mg/kg o se la percentuale di eritrodiole e uvaolo è pari o inferiore a 3,5 %.»

Pagina 5, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, alla nota (6) della tabella:

anziché: «Gli oli con un tenore di cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di sansa di oliva greggio se gli alcoli alifatici totali sono superiori a 350 mg/kg e se la percentuale di eritrodiole e uvaolo è superiore a 3,5 %.»

leggasi: «Gli oli con un tenore di cere compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di sansa di oliva greggio se gli alcoli alifatici totali sono superiori a 350 mg/kg e se la percentuale di eritrodiole e uvaolo è superiore a 3,5 %.»

Pagina 5, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, alla nota a), prima frase:

anziché: «I risultati delle analisi devono essere espressi con un numero di decimali uguale a quello previsto per ogni caratteristica.»

leggasi: «I risultati delle analisi devono essere espressi con un numero di decimali uguale a quello previsto per ogni caratteristica.»

Pagina 5, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, alla nota d):

anziché: «Le caratteristiche contrassegnate con due asterischi (**) implicano che per tutti gli oli di sansa di oliva i due corrispondenti valori limite possono non essere rispettati simultaneamente.»

leggasi: «Le caratteristiche contrassegnate con due asterischi (**) implicano che per tutti gli oli di sansa di oliva i due corrispondenti valori limite possono non essere rispettati simultaneamente.»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT